



Costituzionalismo.it

Fascicolo 1 | 2021

**Sulle premesse
di un recente dibattito
in tema di egemonia “giuridica”:
Antonio Gramsci e Heinrich Triepel**

di Alessandra Di Martino

EDITORIALE SCIENTIFICA

SULLE PREMESSE DI UN RECENTE DIBATTITO IN TEMA DI EGEMONIA “GIURIDICA”: ANTONIO GRAMSCI E HEINRICH TRIEPEL

Alessandra Di Martino

Professoressa associata di Diritto pubblico comparato
«Sapienza» Università di Roma

SOMMARIO. 1. INTRODUZIONE: QUALE EGEMONIA?; 2. GRAMSCI: EGEMONIA, STATO ALLARGATO E DIRITTO; 2.1. IL COSMOPOLITICO E IL NAZIONALE-POPOLARE; 3. TRIEPEL: DIRITTO E POLITICA; 3.1. L’EGEMONIA NEI RAPPORTI TRA GLI STATI; 4. RILIEVI CONCLUSIVI: QUALI INSEGNAMENTI PER IL DIBATTITO IN CORSO?

Cosa significa il fatto che il popolo italiano legge di preferenza gli scrittori stranieri? Significa che esso subisce l’egemonia morale e intellettuale degli intellettuali stranieri, che esso si sente legato più agli intellettuali stranieri che a quelli “paesani”, cioè che non esiste nel paese un blocco nazionale intellettuale e morale, né gerarchico né tanto meno egualitario.

Antonio Gramsci, *Quaderni del carcere* (Q 21 § 5)

Ma l’esportazione di pensieri giuridici oltre i confini del proprio stato può servire, in certe circostanze, non soltanto alla meta ideale della diffusione del patrimonio culturale giuridico, ma può anche perseguire lo scopo di politica realistica di aprirsi facilmente in ogni tempo accessibili canali d’influenza, può quindi diventare anche un mezzo di politica egemonica.

Heinrich Triepel, *L’egemonia*

1. Introduzione: quale egemonia?

Nei mesi scorsi si è svolta su *Verfassungsblog.de* una discussione intorno all’interrogativo se la Germania potesse ritenersi il paese “giuridicamente” egemone in Europa. La questione, posta da Armin von Bogdandy¹ e ripresa da una serie di studiosi e studiose provenienti da

¹ A. VON BOGDANDY, *German Legal Hegemony?*, in *verfassungsblog.de* (5-10-2020).

vari paesi europei², è stata sollevata alcuni mesi dopo la sentenza del *Bundesverfassungsgericht* sul PSPP³ e ha sviluppato le conclusioni di un saggio dell'autore in merito allo scritto di Carl Schmitt su "La situazione della scienza giuridica europea"⁴. Tutti gli interventi del dibattito sono stati pubblicati separatamente su *Verfassungsblog* e poi raccolti in un *research paper* dal titolo "German Legal Hegemony?" del *Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*⁵. In alcuni – relativamente pochi – contributi compare qualche riferimento ai due autori che, tra i primi, hanno articolato le riflessioni forse più originali sul concetto di egemonia: Antonio Gramsci e Heinrich Triepel. Si tratta però di riferimenti piuttosto scarni; lo stesso von Bogdandy si limita ad affermare che, per entrambe queste figure, «la

² B. Cali, S. Cassese, P.C. Villalón, D. Halberstam, B. Iancu, A. Jakab, A. Quiralt Jiménez, H. Keller, S. Bates, K. Lenaerts, R.A. Miller, O. Pollicino, D. Sarmiento, A. Sledzinska-Simon, P. Sonnevend, M. Steinbeis, A. Vauchez, J.H.H. Weiler, M. Wyrzyłowski.

³ BVerfG, 2 BvR 859/15, del 5 maggio 2020 (*PSPP II*). Su cui v. tra i molti e con valutazioni differenti, F.C. MAYER, *Der ultra-vires-Akt*, in *JZ*, 2020, pp. 725 ss.; F. SCHORKOPF, *Wer wandelt die Verfassung?*, *ivi*, pp. 734 ss.; A. SOMMA, *Democrazia e mercato ai tempi del coronavirus. La Corte di Karlsruhe e la difesa a senso unico dell'ortodossia liberale*, in *DPCEonline.it*, 2/2020, pp. 2869 ss.; O. CHESSA, *Il principio di attribuzione e le corti costituzionali nazionali. Sulla pronuncia del Bundesverfassungsgericht del 5 maggio 2020*, *ivi*, pp. 2741 ss.; G. SCACCIA, *Nazionalismo giudiziario e diritto dell'Unione europea: prime note alla sentenza del BVerfG sui programmi di acquisto di titoli del debito pubblico della BCE*, *ivi*, pp. 2857 ss.; B. CARAVITA, M. CONDINANZI, A. MORRONE, A.M. POGGI, *Da Karlsruhe una decisione poco meditata in una fase politica che avrebbe meritato maggiore ponderazione*, in questa *federalismi.it*, 14/2020. Per una lettura del corrispondente filone giurisprudenziale alla luce della cultura costituzionale e della tradizione economica tedesca rinvio, se si vuole, ad A. DI MARTINO, *Bundesverfassungsgericht e atti europei ultra vires. Cultura costituzionale e tradizione economica*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2020.

⁴ A. VON BOGDANDY, *The Current Situation of European Jurisprudence in the Light of Carl Schmitt's Homonymous Text*, in *MPIL Research Paper Series* n. 2020-08, pp. 33 ss. Di questo testo è stata pubblicata recentemente una seconda traduzione italiana: cfr. C. SCHMITT, *La situazione della scienza giuridica europea*, ed. orig. *Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft* (1943/1944 – 1950), tr. it. a cura di A. Salvatore, Macerata, 2020. La prima edizione, curata da L. CIMMINO, è *La condizione della scienza giuridica europea*, in *Dir. cult.*, 1995, 7 ss. e Roma, 1996.

⁵ *German Legal Hegemony?*, MPIL Research Paper Series n. 2020-43. Cfr. anche il seminario *Vicarious Hegemony and the Anti-hegemonic Thrust of European Law: A Conversation* (26-10-2020), organizzato dal MPIL Heidelberg, con A. von Bogdandy, M. Cartabia, D. Halberstam, A. A. Sledzinska-Simon, A. Vauchez, il cui video è disponibile su *youtube.com*.

leadership intellettuale è un elemento chiave dell’egemonia»⁶. In ogni caso nel contesto tedesco, in cui tale discussione è sorta, Triepel è stato il principale punto di riferimento⁷.

Il tema del rilievo del concetto di egemonia nel mondo del diritto non è invero del tutto nuovo, se si ricorda che quasi venti anni fa Ugo Mattei pubblicava sull’“Indiana Journal of Global Legal Studies” un articolo in cui denunciava le tendenze imperiali del diritto americano nella globalizzazione, valorizzando alcuni filoni degli studi gramsciani nell’ambito delle relazioni internazionali⁸ rilette attraverso il pensiero di Michael Hardt e Antonio Negri⁹, e individuava i semi di una possibile “contro-egemonia”¹⁰. Si tratta di un lavoro che ha suscitato molta discussione, con commenti che hanno problematizzato più o meno direttamente il ricorso al concetto di egemonia o

⁶ A. VON BOGDANDY, *German Legal Hegemony?*, cit., p. 2. Più circostanziati i riferimenti al pensiero gramsciano in R.A. MILLER, *The Ugly German*, in verfassungsblog.de (13-10-2020), pp. 2 ss. Un richiamo a Gramsci anche in A. SLEDZINSKA-SIMON, *The End of German Legal Culture?*, ivi (14-10-2020), 2 e B. IANCU, *Status Quo Hegemony?: Conflicting Narratives about the “Rule of Law”*, in verfassungsblog.de (6-10-2020), p. 7. Su Triepel si sofferma invece D. HALBERSTAM, *Anti-Hegemony and its Discontent. On Germany in Europe*, in verfassungsblog.de (14-10-2020), p. 3.

⁷ Soltanto Triepel viene richiamato in A. VON BOGDANDY, *The Current Situation of European Jurisprudence*, cit., p. 35, mentre D. HALBERSTAM, *Anti-Hegemony and its Discontent*, cit., coglie alcuni aspetti problematici della sua recezione (v. anche *infra*, n. 150). È peraltro indicativo di una scarsa conoscenza del pensiero gramsciano un passaggio come il seguente, pur pronunciato da un importante costituzionalista tedesco: C. SCHÖNBERGER, *Hegemon Wider Willen. Zur Stellung Deutschlands in der Europäischen Union*, in *Merkur*, 2012, p. 2: «con egemonia non si intende il diffuso slogan di un discorso anti-imperialistico à la Gramsci, ma un preciso concetto giuridico-costituzionale per un fenomeno che non raramente emerge in sistemi di carattere federativo», con successivo rimando a Triepel.

⁸ In particolare i lavori di R. Cox, su cui v., *infra*, par. 2.1 e nn. 62 ss.

⁹ M. HARDT, A. NEGRI, *Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione*, ed. orig. *Empire* (2000), Milano, 2001. Il volume sviluppa una distinzione tra imperialismo e Impero, con un diverso ruolo giocato dagli Stati Uniti nell’uno e nell’altro, che invece non è centrale nel saggio di Mattei. Postula inoltre un orizzonte giuridico-costituzionale in cui viene meno la statualità nazionale e il principale attore sociale e politico è la moltitudine. Tali premesse non sono tuttavia incontestabili (cfr. tra gli altri P.P. PORTINARO, *Le mani su Machiavelli. Una critica dell’Italian Theory*, Roma, 2018) e si pongono al di là delle dinamiche tra stati membri e Unione europea presupposte da questo contributo.

¹⁰ U. MATTEI, *A Theory of Imperial Law. A Study on U.S. Hegemony and the Latin Resistance*, in *Ind. J. Glob. L. Stud.*, 2003, pp. 383 ss.

quantomeno la sua interpretazione¹¹. Per un/a comparatista, il tema si interseca con quello della circolazione dei modelli giuridici¹² e richiede di interrogarsi sulle ragioni di tale circolazione, un interrogativo che tocca il nodo del grado di autonomia del diritto rispetto ad altre forze e forme di razionalità, a partire da quelle dell'economia e della politica¹³.

L'obiettivo di questo saggio è, se si vuole, più circoscritto, nella misura in cui cerca di esplorare il significato del concetto di egemonia nel pensiero di Gramsci e di Triepel, e di metterne in luce gli aspetti più rilevanti ai fini della discussione contemporanea, con riferimento al diritto in generale ma soprattutto al diritto costituzionale. Il concetto di egemonia presenta infatti una serie di variazioni semantiche riconducibili alle visioni del mondo degli autori che lo hanno elaborato¹⁴. Accanto alle analogie si incontrano quindi differenze significative. Gramsci e Triepel sono peraltro di figure dalla biografia molto diversa: Gramsci proviene da una famiglia che ha conosciuto la povertà, milita nel Partito socialista e fonda il Partito comunista, è un oppositore del regime fascista, viene incarcerato e infine muore a causa delle privazio-

¹¹ Sulla questione cfr. già il volume n. 45 di *Arch. phil. dr.* 2001, intitolato "L'américanisation du droit".

¹² Ampiamente indagato soprattutto (ma non solo) in ambito giusprivatistico: v. almeno, nella dottrina italiana, R. SACCO, *Circolazione e mutazione dei modelli giuridici*, in *Dig. Disc. Priv.*, Sez. civ., v. II, Torino, 1988, pp. 369-370; Id., P. ROSSI, *Introduzione al diritto comparato*, 7. ed., Milano, 2019, pp. 135 ss.; E. GRANDE, *Imitazione e diritto: ipotesi sulla circolazione dei modelli*, Torino, 2002; A. SOMMA, *Tanto per cambiare ... Mutazione del diritto e mondializzazione nella riflessione comparatistica*, in *Pol. Dir.* 2005, pp. 105 ss.; M. GRAZIADEI, *Comparative Law, Transplants, and Receptions*, in M. REIMANN, R. ZIMMERMANN (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, 2. ed., Oxford, 2019, pp. 440 ss., e con particolare riferimento a Gramsci G. MARINI, *L'Italian Style fra centro e periferia ovvero Gramsci, Gorla e la posta in gioco nel diritto privato*, in *Riv. it. sc. giur.*, 2016, pp. 95 ss. Nella dottrina giuspubblicistica cfr. L. PEGORARO, A. RINELLA, *Diritto pubblico comparato. Profili metodologici*, Padova, 2007, pp. 87 ss.; per alcuni rilievi critici v. G. LOMBARDI, *Premesse al corso di diritto pubblico comparato. Problemi di metodo*, Milano, 1986, pp. 64 ss., 69 ss.

¹³ Sto svolgendo in un altro lavoro, destinato al prossimo convegno biennale dell'Associazione DPCE, una riflessione che riguarda più ampiamente la circolazione delle soluzioni giuridiche e la "migrazione" delle idee costituzionali, dove approfondisco alcuni rilievi formulati nel testo.

¹⁴ Per un primo quadro d'insieme, ancorché ingeneroso nei confronti della recezione italiana di Gramsci, v. P. ANDERSON, *The H-Word. The Peripeteia of Hegemony*, London, 2017.

ni e della malattia¹⁵. Triepel è uno dei giuristi di punta del *Reich* guglielmino e della Repubblica di Weimar, è un innovatore metodologico ma anche uno statualista conservatore, non appoggia il regime nazista ma resta comunque diffidente verso i partiti e la democrazia¹⁶.

Nei paragrafi che seguono esaminerò rispettivamente il pensiero di Gramsci (parr. 2 e 2.1) e quello di Triepel (parr. 3 e 3.1), cercando di chiarire il significato del concetto di egemonia, il modo in cui questo si relaziona al diritto, il ruolo della società e dello stato, la maniera in cui entrambi gli autori tematizzano i rapporti tra sfera interna e sfera internazionale. Concluderò formulando un collegamento tra queste riflessioni e l’attuale dibattito sull’egemonia “giuridica” (par. 4), mostrando alcuni limiti della sua impostazione ed evidenziando come il cuore del problema rimanga quello di cogliere allo stesso tempo il carattere materiale dei conflitti e la relativa autonomia del diritto e dello stato.

2. Gramsci: egemonia, stato allargato e diritto

Ricostruire il pensiero gramsciano non è semplice¹⁷, specie se si tiene conto della frammentarietà e provvisorietà delle note nei “Quaderni del Carcere”, nonché delle drammatiche condizioni in cui questi ultimi furono scritti, tra il 1929 e il 1935¹⁸. Molti studi hanno mostrato la centralità del concetto di egemonia nella riflessione dell’autore, collegandolo a quelli di stato e società civile¹⁹. Si tratta di concetti il cui

¹⁵ Cfr. almeno, oltre alla bibliografia che verrà indicata in seguito, A. FIORI, *Vita di Antonio Gramsci*, Roma-Bari, 1966.

¹⁶ Cfr. U.M. GASSNER, *Heinrich Triepel. Leben und Werk*, Berlin, 1999, I. Teil, pp. 26-201.

¹⁷ Sulle interpretazioni del pensiero gramsciano v. almeno G. LIGUORI, *Gramsci conteso. Interpretazioni, dibattiti e polemiche*, Roma, 2012; G. Vacca, *Modernità alternative. Il Novecento di Antonio Gramsci*, Torino, 2017, pp. 3 ss. Per un inquadramento interdisciplinare e geograficamente differenziato del concetto di egemonia v. F. FROSINI, F. GIASI (a cura di), *Egemonia e modernità. Gramsci in Italia e nella cultura internazionale*, Roma, 2019.

¹⁸ Per un primo accostamento alla lettura dei Quaderni cfr. V. GERRATANA, *Prefazione*, in A. Gramsci, *Quaderni del carcere*, vv. I-III, *Quaderni 1-5 (1929-1932)*, 6-11 (1930-1933), 12-29 (1932-1935), ed. cr. dell’Istituto Gramsci a cura di V. Gerratana, Torino, 1975, in part. v. I, XI ss. Nelle note seguenti si citerà da questa edizione.

¹⁹ Cfr. almeno G. COSPITO, *Egemonia*, in F. FROSINI, G. LIGUORI (a cura di), *Le*

significato è piuttosto oscillante, anche se una ricostruzione cronologica dei Quaderni è riuscita a dare indicazioni più precise²⁰. Tale oscillazione investe gli aspetti più problematici e caratterizzanti del rapporto di Gramsci con la tradizione marxista: la critica all' "economismo" e l'allontanamento da una visione deterministica dei rapporti tra struttura (economica) e sovrastruttura (politica, giuridica e ideologica). Ciò da un lato implica un' a relativa autonomia del diritto e dello stato, dall'altro conduce all'elaborazione di una concezione "allargata" dello stato stesso²¹.

Nella prospettiva di Gramsci l'egemonia è un principio teorico-pratico²², concepito talora solo come direzione, distinta dal dominio, laddove quest'ultimo è associato alla coercizione²³, talaltra come direzione e dominio, nel senso di dominio degli avversari e direzione degli alleati. La direzione ha un carattere politico (o etico-politico) e culturale, anche se non è mai sganciata dalla base economica. I suoi soggetti sono anzitutto le classi, un termine che nel corso della scrittura dei Quaderni viene affiancato da quello di gruppo o raggruppamento sociale, ai quali sono collegati gli intellettuali e il partito politico²⁴. Lo spazio in cui opera l'egemonia è dunque per Gramsci anzitutto quello della società civile, ma esso si estende anche alla società politica (lo stato in senso stretto)²⁵.

La concezione gramsciana della società civile è stata variamente interpretata nel corso del tempo. Nella seconda metà degli anni Settanta, Norberto Bobbio ha sottolineato a tale proposito una discontinuità rispetto al marxismo: Gramsci aveva infatti collocato la società civi-

parole di Gramsci. Per un lessico dei Quaderni del carcere, Roma, 2004, pp. 74 ss.; ID., *Egemonia*, in G. LIGUORI, P. VOZA (a cura di), *Dizionario gramsciano. 1926-1937*, Roma, 2009, pp. 266 ss.; A. BURGIO, *Gramsci. Il sistema in movimento*, Roma, 2014, pp. 211 ss.; G. LIGUORI, *L'egemonia e i suoi interpreti*, in A. D'ORSI (a cura di), *Egemonie. Usi e abusi di una parola controversa*, Napoli, 2008, pp. 45 ss.; ID., *Gramsci conteso vent'anni dopo*, in F. FROSINI, F. GIASI (a cura di), *Egemonia e modernità*, cit., pp. 179 ss. Un'angolatura diversa in G. VACCA, *Modernità alternative*, cit., pp. 66 ss.

²⁰ Cfr. in particolare G. COSPITO, *Egemonia* [2004], cit.

²¹ *Infra*, nn. 28 ss.

²² Sulla filosofia della *praxis* v. per tutti F. FROSINI, *Filosofia della praxis*, in ID., G. LIGUORI (a cura di), *Le parole di Gramsci*, cit., pp. 93 ss.

²³ *Infra*, n. 30.

²⁴ Cfr. Q 1 § 44; Q 4 § 38; Q 6 § 24; Q 10 § 44; Q 13 §§ 18 e 26; Q 19 § 24.

²⁵ Cfr. Q 1 § 48; Q 13 § 37. Sull'ultimo punto v. A. BURGIO, *Gramsci. Il sistema in movimento*, cit., pp. 225-226.

le non nell’ambito della struttura ma in quello della sovrastruttura, provocando uno sdoppiamento di quest’ultima. Il filosofo torinese ha quindi dato del pensiero gramsciano una lettura tendenzialmente liberal-democratica²⁶. Altri hanno invece ribadito la collocazione del pensiero gramsciano nell’alveo della tradizione marxista e della democrazia socialista, pur sottolineandone gli importanti profili di originalità²⁷.

La concezione “allargata” dello stato²⁸ supera l’idea marxista (e non solo) di uno stato visto esclusivamente in un’ottica strumentale²⁹, segnatamente come mezzo per esprimere il dominio di classe, e quindi anzitutto nelle vesti di burocrazia e apparato coercitivo. Piuttosto, lo stato viene definito con questa celebre equazione: «stato = società politica + società civile, ovvero egemonia corazzata di coercizione»³⁰, laddove la società politica è sinonimo di stato in senso stretto (burocrazia e apparato coercitivo) e società civile è intesa come l’«apparato egemonico», ovvero delle organizzazioni «così dette» o «volgarmente dette» private: sindacati, partiti, giornali, altri mezzi di informazione, scuole, istituzioni religiose etc. Virgolette e distinguo denotano l’inserimento di tali organizzazioni nelle dinamiche e nei rapporti di forza che caratterizzano la vita statale e politica, nonostante il carattere formalmente privatistico evochi un orizzonte astrattamente paritario³¹. La nozione

²⁶ N. BOBBIO, *Gramsci e la concezione della società civile*, in P. ROSSI (a cura di), *Gramsci e la cultura contemporanea*, Roma, 1975, pp. 75 ss.

²⁷ Tra gli altri v. G. LIGUORI, *Gramsci conteso*, cit., pp. 197 ss.; ID., *Gramsci conteso vent’anni dopo*, cit., p. 181; A. BURGIO, *Gramsci. Il sistema in movimento*, cit., pp. 212, 226 ss.

²⁸ L’espressione è di C. BUCI-GLUCKSMANN, *Gramsci e lo stato. Per una teoria materialistica della filosofia*, ed. orig. *Gramsci et l’Etat* (1975), Roma, 1976, 89 ss., pp. 115 ss. Gramsci parla di «stato in senso organico e più largo» (Q 6 § 87) o di «stato integrale» (Q 6 §§ 10 e 155).

²⁹ L’impostazione strumentale sarebbe propria anche della concezione liberale e socialdemocratica dello stato. Diversamente, per Gramsci, lo stato sarebbe la «condensazione materiale di un rapporto di forza a tutti i livelli della società», sia negli apparati di coercizione sia negli apparati di egemonia. Ma l’egemonia al contempo presuppone pluralismo: cfr. C. BUCI-GLUCKSMANN, *Egemonia e teoria dello stato in Gramsci*, in N. BADALONI (a cura di), *Attualità di Gramsci. L’egemonia, lo stato, la cultura, il metodo, il partito*, Milano, 1977, pp. 56-57, 68-69 (citazione a p. 68); EAD., *Gramsci e lo stato*, cit., pp. 92 ss.

³⁰ Cfr. Q 6 §§ 87-88.

³¹ Cfr. Q 6 §§ 136-137; Q 12 § 1; Q 8 § 130, nonché A. GRAMSCI, *Lettere dal carcere*, a cura di A.A. Santucci, Palermo, 1996, pp. 458-459 (lettera a Tania del 7-9-1931). Il punto è rimarcato da G. LIGUORI, *Stato-società civile*, cit., pp. 214-215; A. BURGIO, *Gramsci. Il sistema in movimento*, cit., pp. 209-210.

di società civile è ispirata da Hegel³² e Gramsci coglie l'importanza decisiva di questa sfera ai fini dell'organizzazione del consenso, specie in un contesto caratterizzato dalla crisi dello stato liberale e dalla transizione verso uno stato democratico. Affiorano paralleli con quello che noi oggi chiamiamo lo "spazio pubblico", nel quale i rapporti di forza e potere vengono rappresentati e agiti ma anche messi in discussione, contestati e plasmati: non a caso l'autore insiste sull'importanza dell'«opinione pubblica», la quale è a sua volta «strettamente connessa con l'egemonia politica, [essendo] il punto di contatto tra la 'società civile' e la 'società politica', tra il consenso e la forza»³³. I rapporti tra questi due fattori (consenso e forza) vanno peraltro inquadrati non tanto nei termini di una rigida contrapposizione ma di un *continuum*, che riflette le ambiguità in cui si manifesta il consenso politico³⁴. C'è quindi, per l'autore, un rapporto dialettico di unità/distinzione tra stato e società civile, una distinzione metodologica ma non organica, che da un lato riflette la maggiore interpenetrazione e il reciproco condizionamento tra economia e politica – un tratto tipico delle esperienze costituzionali novecentesche pur nella loro forte diversità – e dall'altro inquadra tale condizionamento in un contesto conflittuale di organizzazione del consenso³⁵. La distinzione/compenetrazione tra stato e società civile consente quindi di vedere lo stato – almeno nei paesi capitalistici occidentali – non tanto come l'insieme degli apparati burocratici che assicurano il dominio di classe, ma come il teatro dapprima di un equilibrio dinamico e poi di una lotta per l'egemonia. Gramsci ne

³² Cfr. Q 1 § 47; Q 6 § 24. Su questo profilo v. tra i molti N. BOBBIO, *Gramsci e la concezione della società civile*, cit., pp. 79 ss.; G. LIGUORI, *Stato-società civile*, in ID., F. FROSINI (a cura di), *Le parole di Gramsci*, cit., pp. 215-216.

³³ Q 7 § 83. Per un collegamento con i teorici dello spazio pubblico v. C. DE FIORES, *La dimensione normativa tra stato e società in Antonio Gramsci*, in *Dem. Dir.*, 2017, p. 72.

³⁴ A. BURGIO, *Gramsci. Il sistema in movimento*, cit., pp. 235 ss., ed ivi, pp. 220-221, anche per l'osservazione secondo cui l'ambiguità della teoria gramsciana sul punto è tale non perché è confusa ma perché riflette una realtà che è in sé ambigua.

³⁵ Sullo stato "allargato" di Gramsci e sulla distinzione/separazione tra stato e società v. C. BUCI-GLUCKSMANN, *Gramsci e lo stato. Per una teoria materialistica della filosofia*, ed. orig. *Gramsci et l'État. Pour une théorie matérialiste de la philosophie* (1975), Roma, 1976; EAD., *Egemonia e teoria dello stato in Gramsci*, cit., pp. 55 ss.; G. LIGUORI, *Stato-società civile*, cit., pp. 208 ss.; ID., *Stato*, in P. Voza (a cura di), *Dizionario gramsciano*, cit., pp. 802 ss.; A. BURGIO, *Gramsci. Il sistema in movimento*, cit., pp. 201 ss.; C.N. COUTINHO, *Il pensiero politico di Gramsci*, Milano, 2006, pp. 95 ss.; A. D'ATTORRE, *Gramsci e lo stato*, in *Fil. pol.*, 2020, pp. 480 ss.

studia attori e strategie, evidenziando come sia importante esercitare una funzione dirigente anche prima di accedere al potere di governo: essa è anzi indispensabile per creare i presupposti culturali e ideologici di una trasformazione politica³⁶.

Per Gramsci la classe borghese è riuscita a creare egemonia attrahendo a sé le altre classi, e in primo luogo i relativi intellettuali, in un moto universalizzante, facendo avanzare la società intera. I ceti subalterni dovrebbero quindi riuscire a creare raggruppamenti autonomi, da un punto di vista sociale, culturale e politico, per poter lanciare la sfida dell'egemonia³⁷. Se peraltro il progetto di direzione è volto a una ricomposizione globale della società, esso presuppone pur sempre un pluralismo sociale e istituzionale³⁸. Tutto ciò sembra corrispondere bensì a una teoria dell'egemonia in termini generali, ma dall'altro la collega alle concrete esperienze storiche, e in particolare alle vicende italiane. Le diverse forme storiche di egemonia si servono del resto di strumenti differenti: di tipo individuale e privato per l'egemonia della classe borghese e dei moderati, ma anche di tipo pubblico, come la rappresentanza parlamentare e il trasformismo (nella specifica accezione gramsciana del termine). L'egemonia della classe operaia tende invece a essere associata più direttamente all'autogoverno e ai consigli di fabbrica³⁹, per quanto, com'è stato osservato, le dinamiche dell'egemonia nello stato allargato non sono pensabili «in un contesto gius-politico diverso da quello storicamente determinato dalla forma parlamentare di governo»⁴⁰.

Da una prospettiva complementare, una nozione “giacobina” dell'egemonia è stata differenziata da una “post-giacobina”: la prima corrisponde al passaggio dalla fase economico-corporativa medievale a quella della modernità politica, caratterizzata da uno sforzo di eman-

³⁶ Q 13 § 18; Q 19 § 24.

³⁷ Q 1 § 44; Q 19 § 24.

³⁸ C. BUCI-GLUCKSMANN, *Egemonia e teoria dello stato in Gramsci*, cit., pp. 55-56, 69.

³⁹ Sul punto v. in particolare V. GERRATANA, *Stato, partito, strumenti e istituti dell'egemonia nei “Quaderni del carcere”*, in C. DE GIOVANNI, V. GERRATANA, L. PAGGI (a cura di), *Egemonia stato partito in Gramsci*, Roma, 1977, pp. 40 ss. V. anche C. BUCI-GLUCKSMANN, *Gramsci e lo stato*, cit., pp. 185 ss.

⁴⁰ G. FERRARA, *I comunisti italiani e la democrazia. Gramsci, Togliatti e Berlinguer*, Roma, 2017, pp. 9 ss. (31). Sulle posizioni gramsciane in merito alla crisi di rappresentatività del parlamentarismo nel periodo del declino dello stato borghese v. A. BURGIO, *Gramsci. Il sistema in movimento*, cit., pp. 60 ss.

cupazione e universalizzazione da parte della borghesia e dal primato del momento culturale; la seconda è tipica della società di massa di inizio Novecento, connotata da una coesistenza di profili progressivi e regressivi, da una duplice tendenza alla democratizzazione e alla burocratizzazione e da una rinnovata centralità della dimensione economico-corporativa, che tuttavia si manifesta in maniera diversa nei vari contesti storici, politici e culturali⁴¹.

Ma qual è il significato del diritto nei Quaderni di Gramsci? Posto che nella sua opera possono cogliersi «aperture e diffidenze, adesione e scetticismo» nei confronti del diritto⁴², può comunque affermarsi che quest'ultimo presenta alcune analogie con il concetto di stato, tra cui la relativa autonomia rispetto alla sfera economica della produzione, alla quale anzi conferisce forma di rapporti giuridici⁴³. Se lo stato è inteso sia, in senso stretto, come apparato coercitivo e sia, in senso ampio, come stato "allargato", il diritto è a sua volta concepito come un vasto insieme che comprende da un lato norme di carattere sanzionatorio, con la relativa attuazione da parte degli apparati coercitivi, dall'altro norme promozionali che indirizzano i comportamenti umani, dall'altro ancora norme di carattere non strettamente giuridico che penetrano nella società e ne conformano i costumi⁴⁴. A tale proposito è stato

⁴¹ F. FROSINI, *L'egemonia e i "subalterni": utopia, religione, democrazia*, in *International Gramsci Journal*, 2/2016, pp. 127 ss., ed ivi, pp. 126, 131 ss., sull'accostamento della seconda alla "rivoluzione passiva". V. anche F. ANTONINI, *Cosmopolitismo, nazionale-popolare e corporativismo. Gramsci e il problema della modernità politica*, in *Fil. pol.*, 2021, pp. 149 ss.

⁴² C. DE FIORES, *La dimensione normativa tra stato e società in Antonio Gramsci*, cit., p. 66.

⁴³ Il punto, richiamato in apertura, è sottolineato da G. PRETEROSI, *La pensée gramscienne du droit dans le Cahiers de prison*, in *Droit & Philosophie*, 2018, p. 241; T. GAZZOLO, *Gramsci e la teoria del diritto*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2018, pp. 332-333. Sulle istituzioni giuridiche come scheletro dell'economia e sul diritto come connettivo tra struttura e sovrastruttura v. G. FERRARA, *I comunisti italiani e la democrazia*, cit., pp. 39-40.

⁴⁴ Cfr. Q 6 § 84. Cfr. T. GAZZOLO, *Gramsci e la teoria del diritto*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2018, pp. 331 ss.; G. PRETEROSI, *La pensée gramscienne du droit dans le Cahiers de prison*, cit., pp. 242 ss.; A. BURGIO, *Gramsci. Il sistema in movimento*, cit., pp. 223-224; C. DE FIORES, *La dimensione normativa tra stato e società in Antonio Gramsci*, cit., pp. 61 ss., ed ivi, pp. 58 ss. anche un collegamento con l'istituzionalismo di Santi Romano. L'autore sottolinea altresì l'attenzione di Gramsci per le conseguenze effettuali delle norme, lo stravolgimento dei rapporti tra le fonti e la crisi della legge come espressione della società borghese. Per un'influenza indiretta di Romano, mediata da una lettura critica di un testo di Volpicelli, v. F.

osservato che tra la legge e i costumi c'è per Gramsci un rapporto dialettico, nel senso che la legge è bensì il prodotto della volontà collettiva e agisce (per dominarla o per trasformarla) sulla realtà esistente, e quindi anche sui costumi. Ma non si tratta di un volontarismo arbitrario, trovando invece nei preesistenti costumi sociali una base oggettiva, un contesto etico e sociale in cui operare e un certo grado di omogeneità sociale su cui edificarsi. Ancora, nella dialettica tra legge e costume rivivono, hegelianamente, quella tra necessità e libertà e quella tra volontà e cultura: se l'obiettivo della legge è indirizzare in maniera eteronoma i comportamenti individuali verso i fini ritenuti corrispondenti al bene comune, e se nell'etica e nel costume questa corrispondenza si realizza attraverso il consenso in un dato contesto culturale e comunitario, Gramsci scorge una tendenza della legge a rendersi superflua e a farsi costume. Ciò rafforza la comprensione, per l'individuo, che la libertà si realizza anche attraverso l'educazione, l'etica del lavoro e l'azione collettiva, in un orizzonte oggettivo più vasto. Mentre in un ordine borghese questo percorso incontra la contraddizione per cui la classe dirigente non riesce fino in fondo ad assimilare a sé le classi subalterne, un discorso diverso sembra poter valere per il proletariato⁴⁵. L'adattamento dialettico di legge e costumi è assicurato meglio, per Gramsci, da un metodo giuridico di tipo romano classico e anglosassone, quindi casistico e aderente alle vicende concrete della vita, piuttosto che non da un modello codicistico “bizantino”, avvertito come più rigido e imposto dall'alto, anche se a seconda dei soggetti che esercitano la funzione egemonica il tipo e la durata del ricorso al diritto potranno essere diversi. In altre sedi Gramsci rimarca l'importanza di costituzioni e processi costituenti per portare a compimento mutamenti più radicali⁴⁶.

Un'ulteriore e importante dialettica è quella tra diritto storico e diritto naturale: il diritto è frutto dell'azione degli uomini, ma questa non è sganciata da un ambiente culturale più profondo. Il diritto naturale è portatore di istanze non solo conservatrici ma anche popolari,

FROSINI, *Quaderno 6 e quaderno 7*, relazione al *Seminario sulla storia dei “Quaderni del carcere”*, in igsitalia.org (14-7-2014), pp. 18-20.

⁴⁵ Cfr. Q 6 § 98. Sul punto T. GAZZOLO, *Gramsci e la teoria del diritto*, cit., pp. 341 ss., G. PRETEROSSO, *La pensée gramscienne du droit dans le Cahiers de prison*, cit., pp. 244, 247, 255.

⁴⁶ Q 6 § 63. Per l'integrazione v. C. DE FIORES, *La dimensione normativa tra stato e società in Antonio Gramsci*, cit., pp. 66-68.

tanto da essere definito come parte del folklore (il «folklore giuridico»). Esso conserva dei punti di contatto con la religione, nella misura in cui questa racchiude esigenze profonde dei ceti popolari capaci di tradursi in giuste rivendicazioni⁴⁷. Considerazioni analoghe possono farsi per il senso comune, inteso come «concezione della vita e dell'uomo più diffusa», sedimentazione effettuale della filosofia e frutto della mediazione dialettica tra questa e il folklore. Se da un lato il senso comune contiene considerazioni irriflesse che devono essere corrette e indirizzate attraverso l'educazione, dall'altro esprime un senso di verità profonda e salda di cui i ceti popolari hanno fatto esperienza e da salvaguardare. Non si tratta però di un dato fisso e immobile, ma di qualcosa che può presentare contenuti diversi tra le varie classi sociali e che è suscettibile di trasformazione nel tempo, attraverso la penetrazione al suo interno di nuove nozioni scientifiche e filosofiche. Ed è attraverso un mutamento culturale che Gramsci ritiene possibile la formazione un «nuovo senso comune»⁴⁸. Il tema meriterebbe ulteriori approfondimenti ma, ai fini del discorso che si sta conducendo, si può affermare che il diritto appare sia come uno strumento sia come un riflesso dell'istituzionalizzazione dell'egemonia⁴⁹. Nel primo senso è un mezzo di cui i ceti egemonici, sia conservatori sia progressisti e in un contesto di conflitto, si avvalgono per realizzare i propri fini – primo fra tutti l'unificazione della società –, attraverso meccanismi coercitivi o promozionali. Nel secondo senso è un fattore di stabilità e anche,

⁴⁷ Q 27 § 2, dove si notano altresì le corrispondenze tra la religione cattolica e alcuni «immortali» principi della rivoluzione francese. Cfr. sul punto P. RESCIGNO, *Gramsci e l'esperienza del diritto*, in *Riv. cr. dir. priv.*, 2014, p. 183; G. Preterossi, *La pensée gramscienne du droit dans le Cahiers de prison*, cit., pp. 254 ss.

⁴⁸ Cfr. P. RESCIGNO, *Gramsci e l'esperienza del diritto*, cit., pp. 183-184; G. PRETEROSSO, *La pensée gramscienne du droit dans le Cahiers de prison*, cit., p. 255. Sottolinea le ambivalenze di significato che ha per Gramsci la nozione di senso comune G. LIGUORI, *Senso comune*, in ID., P. VOZA (a cura di), *Dizionario gramsciano*, cit., pp. 759 ss. Tra le pagine gramsciane sul senso comune v. Q 1 § 65; Q 8 § 204; Q 10 § 48; Q 11 §§ 12-13 (ed ivi p. 1400, sul «nuovo» senso comune, anche in Q 8 § 175 p. 1047), Q 24 § 4 (p. 2271). Sui concetti di folklore e senso comune si sofferma anche G. FERRARA, *Riflessioni sul diritto*, Napoli, 2019, pp. 22-23.

⁴⁹ G. PRETEROSSO, *La pensée gramscienne du droit dans le Cahiers de prison*, cit., pp. 243, 255. È solo parzialmente differente la posizione di T. GAZZOLO, *Gramsci e la teoria del diritto*, cit., pp. 334-335, secondo cui il diritto non è uno strumento a disposizione della classe dominante, soggettivamente intesa, poiché la funzione va riferita oggettivamente al modo in cui nella società avviene la divisione in classi e i gruppi sociali definiscono i loro rapporti.

specie con riguardo ai costumi e al diritto naturale, un tipo di discorso che esprime convinzioni profonde, l'*ethos* di una comunità e i rapporti costitutivi di essa. È significativo, a tale proposito, che la concezione del diritto in Gramsci sia stata accostata anche alla nozione di esperienza giuridica elaborata da Capograssi⁵⁰.

2.1. *Il cosmopolitico e il nazionale-popolare*

Un altro aspetto importante delle tesi gramsciane, rilevante ai fini di questo scritto, è l'attenzione per il nesso tra la dimensione nazionale e quella internazionale. Le riflessioni sul tema sono diverse e apparentemente oscillanti, e investono tanto il ruolo degli intellettuali e del partito quanto lo sviluppo di nuove modalità economiche di produzione.

Il primo significato attribuito da Gramsci al concetto di cosmopolitismo è invero negativo, essendo riferito agli intellettuali italiani che nel corso dei secoli hanno fatto propria un'attitudine astrattamente universalizzante. Quest'ultima avrebbe caratterizzato il modo di relazionarsi degli intellettuali con le istituzioni fin dall'epoca romana e medievale, quando le principali tra di esse (l'Impero e la Chiesa) avevano una vocazione universalistica. Gli intellettuali italiani, in altre parole, non sarebbero riusciti ad aderire e a sostenere culturalmente il processo di formazione dello stato moderno, inteso come istituzione capace di strutturare una forma politica razionale su un territorio determinato, di raccogliere una tradizione storica e di mediare tra concreti interessi e passioni. Diversamente, il cosmopolitismo degli intellettuali francesi nel Settecento era radicato in un saldo blocco nazionale, le cui idee e la cui cultura venivano diffuse anche all'esterno. L'incapacità di creare una connessione tra ceti colti e ceti popolari avrebbe invece in Italia favorito il perpetuarsi di un nazionalismo retorico e sciovinista, nonché di un certo sovversivismo, entrambi scarsamente idonei ad alimentare un senso di appartenenza al popolo. Tale obiettivo è invece valorizzato da una lettura storicamente concreta ed etico-politica del rapporto tra lo stato e il «nazionale-popolare»⁵¹.

⁵⁰ Cfr. P. RESCIGNO, *Gramsci e l'esperienza del diritto*, cit., p. 179. Cfr. anche A. BURGIO, *Gramsci. Il sistema in movimento*, cit., pp. 223-224.

⁵¹ Sul cosmopolitismo degli intellettuali v. Q 2 §§ 25, 109; Q 3 § 46; § 6 § 125; Q 9 § 127. Sul nazionale-popolare v. Q 3 §§ 63, 154; Q 21 § 5; Q 23 § 52. Cfr. tra gli altri F. Izzo, *Dall'internazionalismo al "cosmopolitismo di tipo nuovo" nei Quaderni del*

Allo stesso tempo Gramsci coglie con grande lucidità le trasformazioni che stanno attraversando la vita economica. Nel suo svolgimento, questa presuppone sempre più «l'internazionalismo o meglio il cosmopolitismo», laddove invece la politica è ripiegata sulla dimensione nazionale⁵². Per ricomporre questa divaricazione, in una famosa nota egli arriva a delineare un «cosmopolitismo di tipo moderno», un termine impiegato qui in un'accezione positiva, nella misura in cui ha per soggetto la classe lavoratrice (l'«uomo-lavoro» e non l'«uomo-capitale», con i relativi intellettuali) e per fine il raggiungimento di condizioni migliori per i lavoratori italiani, ovunque essi si trovino⁵³. In un altro passaggio, però, Gramsci rimarca la centralità dell'ambito di azione nazionale:

«certo lo sviluppo è verso l'internazionalismo, ma il punto di partenza è 'nazionale' ed è da questo punto di partenza che occorre prender le mosse. Ma la prospettiva è internazionale e non può esser che tale [...] Il concetto di egemonia è quello in cui si annodano le esigenze di carattere nazionale [...]. Una classe di carattere internazionale in quanto guida strati sociali strettamente nazionali (intellettuali) e anzi spesso meno ancora che nazionali [...] deve 'nazionalizzarsi' [...]»⁵⁴.

Passaggi siffatti hanno dato luogo a diverse ricostruzioni da parte degli interpreti, che vanno integrate con gli esiti del dibattito sull'influenza gramsciana nella disciplina delle relazioni internazionali⁵⁵. È stato giustamente sottolineato, infatti, come Gramsci abbia utilizzato il concetto di egemonia, così come elaborato sul piano interno, anche come chiave di lettura dei rapporti internazionali. Con riguardo in particolare agli sviluppi novecenteschi, il punto di partenza può essere

carcere, in F. FROSINI, F. GIASI (a cura di), *Egemonia e modernità*, cit., pp. 547 ss.; L. Durante, *Nazionale-popolare*, cit., pp. 153 ss.; EAD., *Cosmopolitismo*, in G. LIGUORI, P. VOZA (a cura di), *Dizionario gramsciano*, cit., pp. 169 ss.; F. ANTONINI, *Cosmopolitismo, nazionale-popolare e corporativismo*, cit., pp. 133 ss.

⁵² Q 15 § 5.

⁵³ Q 9 § 127; Q 19 § 5.

⁵⁴ Q 14 § 68 (p. 1729).

⁵⁵ Su cui v. almeno, per un quadro d'insieme, M. TELÒ, *Note sul futuro dell'Occidente e la teoria delle relazioni internazionali*, in G. VACCA (a cura di), *Gramsci e il Novecento*, Roma, 1999, v. I, pp. 51 ss.; M. McNALLY, *Egemonia e relazioni internazionali: il recupero del "nazionale-popolare"*, in F. FROSINI, F. GIASI (a cura di), *Egemonia e modernità*, cit., pp. 633 ss.

considerato la riflessione su americanismo e fordismo, che ha rilevato l'importanza decisiva di un mutamento strutturale nel modo di produzione e la relativa spinta a propagarsi fuori dai confini statali, investendo non solo l'organizzazione del lavoro ma anche i consumi e aspetti culturali più vasti. In questo, Gramsci avrebbe preso una posizione contro-corrente rispetto a quelle prevalenti tra i socialisti del tempo, ma avrebbe anche rifiutato di ascrivere centralità teorica e pratica alle varie forme di colonialismo e autoritarismo che si stavano consolidando. L'autore sardo prefigurava piuttosto uno sviluppo che si sarebbe pienamente assestato con la cd. *pax americana* dopo la seconda guerra mondiale⁵⁶.

Alcuni studiosi italiani tendono a sottolineare il potenziale innovativo del “nuovo cosmopolitismo” gramsciano, nella misura in cui esso indicherebbe la via di un riallineamento tra la dimensione economica e quella politica, in un'epoca in cui la prima ha ormai un'estensione planetaria. Il fine sarebbe quindi quello della elaborazione di una «sovranità sovranazionale»⁵⁷, e in questo senso viene segnalato un passaggio in cui Gramsci parla di una «coscienza culturale europea» e rileva l'auspicio, formulato da diversi intellettuali e politici fra le due guerre, di addivenire a una «unione europea»⁵⁸. Ora, se alcune delle note sopra riportate sembrano giustificare tale interpretazione, non mi sembra che esse possano ritenersi del tutto univoche. Da una parte Gramsci prende atto di un dibattito sulla crisi della coscienza europea e dei progetti su una unione di stati di cui si discuteva allora anche nell'ambito della sinistra⁵⁹, dall'altro il disegno di un cosmopolitismo

⁵⁶ M. TELÒ, *Note sul futuro dell'Occidente*, cit., pp. 52 ss. Sulle riflessioni gramsciane in tema di americanismo e fordismo v. G. BARATTA, *Americanismo e fordismo*, in F. FROSINI, G. LIGUORI (a cura di), *Le parole di Gramsci*, cit., pp. 15 ss.

⁵⁷ G. VACCA, *Modernità alternative*, cit., pp. 71 ss. (93). Su questa linea anche F. IZZO, *Dall'internazionalismo al “cosmopolitismo di tipo nuovo”*, cit., pp. 570 ss.

⁵⁸ Q 6 § 78.

⁵⁹ Cfr. tra gli altri T. VISONE, *L'Europa oltre l'Europa. Metamorfosi di un'idea nella crisi degli anni Trenta (1929-1939)*, Pisa, 2015, pp. 208 ss. e, se si vuole, A. DI MARTINO, *L'identità dell'Europa tra le due guerre mondiali e la resistenza*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, 2018, pp. 1 ss., anche per ulteriori riferimenti bibliografici. Sulle figure di Codignola, Brugmans e Wootton v. A. SOMMA, *Europa, sovranità e ordine economico nel prisma delle teorie federaliste*, in *DPCEonline.it*, 1/2020, pp. 435 ss., nel contesto più ampio di una critica ai progetti neoliberali di stampo hayekiano. Per un realistico apprezzamento della «Paneuropa di Briand» e dell'unione doganale come tappa intermedia per addivenirvi cfr. Q 2 § 125. In realtà la Paneuropa è il progetto

incentrato sulla classe lavoratrice può essere visto come la risposta alle sfide dell'epoca, caratterizzata da una forte emigrazione di lavoratori italiani all'estero, prevalentemente operai e contadini⁶⁰, e come un modo per modificare un tipo di divisione internazionale del lavoro in cui il posto relativamente marginale occupato dall'economia italiana dipendeva dal suo essersi sviluppata in maniera tardiva e incompleta⁶¹. È altresì vero, però, che non si può disconoscere il rilievo della dimensione nazionale e statale nel pensiero dell'autore sardo, come mostrano alcune critiche sollevate nei confronti del filone gramsciano nelle relazioni internazionali.

È un indirizzo di ricerca, quest'ultimo, sviluppato prevalentemente da studiosi anglosassoni. Esso ha avuto sicuramente il merito di smarcarsi dai due approcci prevalenti nel settore, e cioè il realismo politico e il liberalismo economico, immettendo nelle relazioni internazionali una serie di elementi legati alla nozione gramsciana di egemonia: il conflitto tra forze sociali e politiche e – anche se questo aspetto sembra in alcuni autori più sfumato – la considerazione dei profili ideologici e culturali nelle dinamiche complessive. Un ulteriore profilo qualificante di questo gruppo è l'aver associato l'egemonia non tanto e non solo a uno stato (in particolare agli Stati Uniti) quanto piuttosto a un sistema complesso composto da imprese multinazionali, lavoratori privilegiati, poteri statali e organizzazioni internazionali. Ad essere egemonica, in altre parole, è un'economia capitalistica o neoliberista che si muove nella società civile transnazionale ed è supportata da varie istituzioni che la perpetuano e la legittimano, prima sul livello internazionale e poi su quello nazionale⁶². In un sistema siffatto, le possibilità di resistenza vengono circoscritte ai movimenti che agiscono nella società

neoribocratico di Coudenhove-Kalergi, mentre Briand pronuncia il discorso alla Società delle Nazioni (ricordato in Q 6 § 42) in cui auspica la formazione di *une sorte de lien fédéral* tra i paesi europei, senza tuttavia minarne la sovranità.

⁶⁰ Evidenti i riferimenti in Q 9 § 127. Cfr. anche L. DURANTE, *Cosmopolitismo*, cit., pp. 172-173.

⁶¹ A. D'ATTORRE, *Gramsci e lo stato*, cit., p. 495.

⁶² R. COX, *Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method*, in *Millennium: J. Int'l Stud.*, 1983, pp. 169 ss.; ID., *Il pensiero di Gramsci e la questione della società civile alla fine del XX secolo*, in G. VACCA (a cura di), *Gramsci e il Novecento*, cit., pp. 233 ss.; S. GILL, *Gramsci, modernità e globalizzazione*, ivi, pp. 197 ss. Per ulteriori riferimenti bibliografici rimando a M. McNALLY, *Egemonia e relazioni internazionali*, cit., *passim*.

civile transnazionale, la quale tuttavia presenta diversi gradi di strutturazione nelle differenti aree del globo⁶³.

Tale impostazione è stata contestata da altri studiosi, che hanno ribadito – alla luce di una ricostruzione più completa dei testi gramsciani – il legame costitutivo tra l’egemonia e lo stato, sia per quanto riguarda la sfera interna sia per quanto riguarda quella internazionale⁶⁴. Pur cogliendo infatti l’importanza di vicende economiche che si dispiegano a livello mondiale, e non rinunciando a priori a immaginare uno spazio politico oltre lo stato, Gramsci sa bene che occorre anzitutto organizzare un’azione politica all’interno di quest’ultimo, per assicurare quella connessione tra popolo e classi dirigenti che è indispensabile per la riuscita di un progetto politico. In altre parole, l’autore vede l’interazione tra l’ambito internazionale e quello nazionale bensì come inevitabile e promettente, in vista dell’apertura di nuovi spazi di conflitto politico, ma affinché questa interazione possa risultare positiva per le classi subalterne non può mancare, da parte della “classe internazionale” lavoratrice, un realistico radicamento nel “nazionale-popolare”, al fine di attivare una prassi democratica concreta e radicale⁶⁵. Del resto, è nello spazio territoriale dello stato che l’egemonia si istituzionalizza e la lotta per il suo esercizio viene legalizzata⁶⁶. Nel pensiero di Gramsci, tutto ciò trova una solida sponda nelle considerazioni sul partito politico come «nuovo [o] moderno principe», vettore di fondazione dello stato, di formazione e attuazione della volontà collettiva e di promozione di un equilibrio tra i diversi gruppi e interessi sociali⁶⁷. Semmai la sfida sarà, per i partiti, quella di creare articolazioni credibili tra il nazionale e l’internazionale, senza farsi interamente attrarre dalle forze del neoliberalismo⁶⁸.

Per quanto oggi i partiti appaiano indeboliti e sfibrati, in un’ottica

⁶³ R. COX, *Il pensiero di Gramsci e la questione della società civile alla fine del XX secolo*, cit., pp. 243 ss.; S. GILL, *Gramsci, modernità e globalizzazione*, cit., p. 202.

⁶⁴ M. TELÒ, *Note sul futuro dell’Occidente*, cit., pp. 63 ss.; M. McNALLY, *Egemonia e relazioni internazionali*, cit., pp. 640 ss. Ma cfr. anche, tra gli altri, G. LIGUORI, *Gramsci conteso vent’anni dopo*, cit., pp. 181-182; A. D’ATTORRE, *Gramsci e lo stato*, cit., pp. 492 ss., e lo stesso R. COX, *Gramsci, Hegemony and International Relations*, cit., pp. 173-174.

⁶⁵ M. McNALLY, *Egemonia e relazioni internazionali*, cit., pp. 643 ss.; A. D’ATTORRE, *Gramsci e lo stato*, cit., pp. 494-496.

⁶⁶ G. FERRARA, *I comunisti italiani e la democrazia*, cit., p. 38.

⁶⁷ Q 4 § 10; Q 5 § 127; Q 8 § 21; Q 13 §§ 1 e 21.

⁶⁸ Per una valorizzazione del partito nel contesto del “nuovo cosmopolitismo”

gramsciana essi non possono essere interamente sostituiti dai movimenti della società civile transnazionale, numericamente meno consistenti e privi di un'organizzazione che dia loro continuità nel tempo e nello spazio, nonché spesso (ma non sempre) in sintonia con una certa impostazione elitaria del cosmopolitismo contemporaneo. Tali considerazioni sembrano comprovate dalla crescita, negli ultimi anni, di populismi di destra e di sinistra che, con diversi accenti e argomentazioni, si sono opposti a una classe dominante che ha aggravato anziché attenuare le diseguaglianze, laddove i populismi di destra – mentre si richiamavano a identità nazionali monolitiche e compatte – assecondavano di fatto il neoliberismo transnazionale⁶⁹.

L'importanza della dimensione nazionale viene ribadita anche se si muove da un'altra categoria gramsciana, quella di subalterno. È vero, infatti, che importanti proposte teoriche hanno cercato di portare a frutto questa prospettiva analitica, universalizzandola: ciò vale soprattutto per la recezione di Gramsci in paesi che sono stati oggetto di dominio coloniale, a partire dall'Asia e in particolare dall'India, dove hanno avuto origine i *subaltern studies*, e poi negli Stati Uniti, nei quali il suo pensiero è stato uno degli elementi portanti della fortuna accademica dei *cultural studies*⁷⁰. Se questi filoni hanno avuto il merito di allargare il concetto di subalterno a tutti i gruppi sociali e culturali oppressi, in un periodo, quello contemporaneo, in cui è più difficile ricostruire le divisioni di classe secondo le antiche demarcazioni, dall'altro non va dimenticato il legame che nel pensiero di Gramsci questa

cfr. F. IZZO, *Dall'internazionalismo al "cosmopolitismo di tipo nuovo"*, cit., pp. 578-579.

⁶⁹ M. McNALLY, *Egemonia e relazioni internazionali*, cit., pp. 646 ss. Sulle differenze tra i due populismi e in prospettiva critica v. M. TUSHNET, *Comparing Right-Wing and Left-Wing Populism*, in ID., M.A. GRABER, S. LEVINSON (eds.), *Constitutional Democracy in Crisis?*, Oxford, 2018, pp. 639 ss. Contro la sopravvalutazione di un antagonismo iperpoliticista transnazionale, che rischia di rimanere un sovversivismo sterile poiché sganciato dalle strutture statali e dalle istituzioni rappresentative, insiste anche P.P. PORTINARO, *Le mani su Machiavelli*, cit.

⁷⁰ Cfr. rispettivamente P. CHATTERJEE, *Gramsci in India: egemonia capitalistica e politiche subalterne*, in F. FROSINI, F. GIASI (a cura di), *Egemonia e modernità*, cit., pp. 411 ss.; R. HOLUB, *I Cultural Studies nell'economia duale degli Stati Uniti: un abbozzo*, ivi, pp. 395 ss. Per un quadro generale sulla recezione di Gramsci nei vari paesi rimando al volume in cui sono contenuti questi saggi. V. anche A.M. UCASSAPI, *Il pensiero politico di Antonio Gramsci. Per una rivalutazione dei concetti di egemonia e società civile*, Milano-Udine, 2019.

categoria ha mantenuto con la sfera economica e con l’orizzonte politico-statuale⁷¹. Occorre peraltro essere consapevoli della peculiare storia dei paesi ex-coloniali, che ha impedito per molti secoli la formazione di un rapporto solido tra popolo e istituzioni statali. E questo, come Gramsci ci ha insegnato, vale anche per il caso italiano, sebbene a partire da altre premesse. Se obiettivo degli strati subalterni è superare l’originaria condizione di disgregazione e spontaneismo, conquistando un’autonomia culturale, politica e organizzativa – il che storicamente si è rivelato un compito difficilissimo –⁷², ciò può avvenire meglio a partire da una cornice territoriale limitata e politicamente strutturata, anche se ciò non esclude interconnessioni più larghe.

3. Triepel: diritto e politica

La riflessione di Triepel sull’egemonia attraversa tutta la sua opera, a partire dai primi cenni nella dissertazione sull’“Interregnum” del 1892 fino al lavoro monumentale, dedicato interamente a questo tema pubblicato nel 1938⁷³. Al suo interno l’autore affronta anche la questione del rapporto tra egemonia e diritto; per comprenderla meglio è tuttavia opportuno preliminarmente mettere a fuoco le coordinate della sua concezione del diritto.

Pur non essendo, anche per ragioni anagrafiche, una tra le figure più studiate del *Methodenstreit* weimariano⁷⁴, Triepel è comunque –

⁷¹ G. LIGUORI, *Tre accezioni di “subalterno” in Gramsci*, in *Critica marxista*, 6/2011, pp. 33 ss.

⁷² J.A. BUTTIGIEG, *Subalterno, subalterni*, in G. LIGUORI, P. VOZA (a cura di), *Dizionario gramsciano*, cit., pp. 826 ss. Sulla distinzione tra spontaneità che si (auto-) educa e spontaneismo v. C. BUCI-GLUCKSMANN, *Gramsci e lo Stato*, cit., pp. 192 ss.

⁷³ H. TRIEPEL, *L’egemonia*, ed. orig. *Hegemonie. Ein Buch von führenden Staaten* (1938), Firenze, 1949. Per un inquadramento del lavoro sull’*Interregnum* v. U.M. GASSNER, *Heinrich Triepel*, cit., pp. 202 ss. (ed ivi, p. 208, sull’egemonia). Questo testo è ricordato anche da F. LANCHESTER, *Alle origini di Weimar. Il dibattito costituzionalistico tedesco tra il 1900 e il 1918*, Milano, 1985, n. 20 p. 90.

⁷⁴ M. STOLLEIS, *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*, v. III, München, 1999, pp. 154 ss.; M. FRIEDRICH, *Der Methoden- und Richtungsstreit. Zur Grundlegendiskussion der Weimarer Staatsrechtslehre*, in *AöR*, 1977, pp. 161 ss.; R. SMEND, *Die Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehre und der Richtungsstreit*, in *Festschrift für Ulrich Scheuener*, Berlin, 1973, pp. 575 ss. Nella dottrina italiana v. P. RIDOLA, *Stato e costituzione in Germania*, Torino, 2016, pp. 27 ss., 77 ss.

per anzianità e autorevolezza – uno dei punti di riferimento del filone antipositivista. Di esso condivide diverse posizioni, ribadendo comunque l'importanza del diritto e della dimensione normativa alla luce di esigenze di certezza e di limite all'arbitrio, nonché di una concezione materiale e non solo formale del *Rechtsstaat*⁷⁵. Il testo triepeliano più significativo da un punto di vista metodologico è probabilmente “Staatsrecht und Politik”, che costituisce la versione ampliata del discorso pronunciato come rettore presso l'Università Friedrich-Wilhelm di Berlino nell'ottobre del 1926⁷⁶. Spunti importanti si collegano fin dai lavori sugli assetti federali pubblicati nei primi anni del secolo⁷⁷. In questo periodo Triepel insegna a Tubinga ed è influenzato dagli esponenti della relativa scuola artefici della *Interessenjurisprudenz*, segnatamente Philipp Heck e Max Rümelin. Ad accomunarli è una critica al concettualismo astratto e al costruttivismo propri della *Begriffsjurisprudenz*, nonché un'attenzione per gli interessi materiali e per i fini sottesi alle norme. Se, com'è noto, Heck e Rümelin si muovono soprattutto nella sfera privatistica, Triepel articola questi temi nell'ambito del diritto pubblico⁷⁸. La *Rektoratsrede* sviluppa dunque idee già presenti in precedenti scritti triepeliani e nati attraverso scambi intellettuali tra Triepel e personalità di spicco della giurisprudenza degli interessi. Ma l'autore coglie altresì le crepe che si erano aperte, già prima delle dispute weimariane, intorno alla compattezza del giuspositivismo statualistico di Carl F. Gerber e Paul Laband, per mano di autori come Otto von Gierke e Albert Hänel, e in misura diversa, di Georg Jellinek⁷⁹.

⁷⁵ Cfr. sui diversi aspetti R. SMEND, *Heinrich Triepel* (1966), in ID., *Staatsrechtliche Abhandlungen*, 4. Aufl., Berlin, 2010, pp. 603, 605; M. STOLLEIS, *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*, v. III, cit., 80, 172 ss.; A. HOLLERBACH, *Zu Leben und Werk Heinrich Triepels*, in *AöR*, 1966, pp. 426-428; U.M. GASSNER, *Heinrich Triepel*, cit., pp. 236-237, 239, 355 ss.

⁷⁶ H. TRIEPEL, *Staatsrecht und Politik. Rede beim Antritte des Rektorats der Friedrich Wilhelm-Universität zu Berlin am 15. Oktober 1929*, Berlin und Leipzig, 1927.

⁷⁷ In particolare in “Unitarismus und Föderalismus” del 1907, su cui cfr. ancora U.M. GASSNER, *Heinrich Triepel*, cit., pp. 298 ss., ed ivi, pp. 231-232, sulla collocazione di quest'opera nell'ambito della riflessione metodologica, nonché F. LANCHESTER, *Alle origini di Weimar*, cit., pp. 132 ss.

⁷⁸ Ivi, pp. 230 ss., 247 ss.; A. HOLLERBACH, *Zu Leben und Werk Heinrich Triepels*, cit., pp. 431-432; M. STOLLEIS, *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*, v. III, cit., pp. 51-52, 172; ID., *Staatsrechtslehre und Politik*, Heidelberg, 1996, p. 12.

⁷⁹ Sul metodo gerber-labandiano v. W. PAULY, *Der Methodenwandel im deutschen*

Nel suo discorso del 1926, Triepel prende posizione contro una concezione formalistica del diritto che pretende di derivare conseguenze giuridiche esclusivamente da concetti e proposizioni normative intese come parti di un sistema chiuso e completo. Per converso sottolinea l'inevitabile interazione con la dimensione giuridica di fattori storici e politici: «non si può praticare lo *Staatsrecht* senza riguardo all'[l'elemento] politico». L'importanza di quest'ultimo va dunque rimarcata soprattutto nel diritto pubblico⁸⁰. Il metodo giuspositivistico prevalente, di cui Triepel contesta l'eccessiva astrattezza e la logica autoreferenziale ma di cui nondimeno riconosce i meriti (la predisposizione di un apparato dogmatico preciso e ordinato), è ricondotto ai nomi di Gerber e Laband. Sulla questione di quanto, a sua volta, l'opera di questi ultimi sia stata influenzata dalla scuola storica, la risposta di Triepel è differenziata: egli evidenzia infatti un legame dei fondatori del giuspositivismo statualistico tedesco non solo e non tanto con Savigny, per il quale sarebbero stati ancora prevalenti l'approccio storicistico e l'idea di un diritto generato dallo spirito del popolo, quanto piuttosto con Puchta, che avrebbe enfatizzato gli aspetti formali e la costruzione astratta dell'edificio dogmatico⁸¹. Ancora – sostiene Triepel – il concettualismo della *Begriffsjurisprudenz* si ricollega a una concezione artificiale del diritto caratteristica del giusnaturalismo sei-settecentesco e a una inclinazione al ragionamento deduttivo che non avrebbe risparmiato a suo avviso né la scolastica né l'idealismo post-kantiano⁸². A maggior ragione l'autore prende le distanze dalle posizioni che enfatizzano la purezza del diritto e la smaterializzazione dello stato, confluito in un sistema di norme, tipica della teoria kelseniana⁸³.

Alla chiusura formalistica e autoreferenziale del sistema giuridico Triepel oppone dunque un «sincretismo metodologico» che ricono-

Spätkonstitutionalismus, Mohr, 1993. Su visioni critiche che si erano affermate già a cavallo del nuovo secolo v. F. LANCHESTER, *Alle origini di Weimar*, cit., pp. 88 ss.; S. KORIOOTH, *Erschütterungen des staatsrechtlichen Positivismus im ausgehenden Kaiserreich*, in *AöR*, 1992, pp. 212 ss.; M. STOLLEIS, *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*, v. III, cit., pp. 171-172. In particolare su Gierke e Jellinek v. P. RIDOLA, *Stato e costituzione in Germania*, cit., pp. 9 ss., 19 ss. Sull'inserimento di Triepel in questo contesto v. U.M. GASSNER, *Heinrich Triepel*, cit., pp. 240 ss.

⁸⁰ H. TRIEPEL, *Staatsrecht und Politik*, cit., pp. 6 ss. (19), 34.

⁸¹ Ivi, pp. 24-25. Cfr. U.M. GASSNER, *Heinrich Triepel*, cit., pp. 225 ss.

⁸² H. TRIEPEL, *Staatsrecht und Politik*, cit., pp. 24, 28 ss.

⁸³ Ivi, pp. 17-18.

sce l'importanza di fattori extragiuridici⁸⁴. Tali fattori sono evidenti – seguendo gli spunti della *Interessenjurisprudenz* – nei bilanciamenti tra gli interessi materiali e nella considerazione degli scopi dello stato, suscettibili di essere tradotti in norme giuridiche ma non di essere derivati logicamente da altre norme indipendentemente da giudizi di valore. Ma Triepel riprende anche un postulato della scuola del diritto libero, ovvero quello della negazione di un sistema chiuso di norme, anche se – diversamente da tale scuola – egli è restio ad affermare un potere sostanzialmente discrezionale dell'interprete nella risoluzione delle controversie. Ciò risulterebbe infatti particolarmente pericoloso nell'ambito pubblicistico, dove si lascerebbero margini ampi per interventi arbitrari dell'amministrazione e del giudice in settori più delicati per i diritti individuali⁸⁵. Del resto Triepel mostra di non disprezzare la precisione linguistica e la capacità ordinante del diritto, che contribuiscono a conferirgli una relativa autonomia⁸⁶.

Lo studioso di diritto pubblico, per Triepel, non può non considerare gli effetti del “politico” e questo a sua volta viene definito in stretta correlazione con lo stato: il “politico” è «ciò che si riferisce agli scopi dello stato o alla relativa delimitazione rispetto agli scopi individuali»⁸⁷, laddove da questa definizione si può cogliere sia una continuità con le teorie più tradizionali sulla politica come scienza del “buon ordine della comunità” e sui fini dello stato, già riprese da Georg Jellinek, sia una differenza rispetto alla nozione schmittiana del politico come contrapposizione tra amico e nemico⁸⁸. Se, da un lato, la dialettica tra carattere logico-formale del diritto e valutazioni politiche, insieme alla considerazione degli interessi e del relativo bilanciamento, spinge Triepel a tematizzare quella tensione tra realtà costituzionale e diritto costituzionale che è tipica del costituzionalismo novecentesco e che ampio spazio trova nel dibattito weimariano⁸⁹, dall'altro lato egli è at-

⁸⁴ Ivi, p. 19.

⁸⁵ U.M. GASSNER, *Heinrich Triepel*, cit., pp. 236-239, 284-285.

⁸⁶ H. TRIEPEL, *Staatsrecht und Politik*, cit., p. 38. Cfr. R. SMEND, *Heinrich Triepel*, cit., p. 605; A. HOLLERBACH, *Zu Leben und Werk Heinrich Triepels*, cit., pp. 430, 432. Per una differenza su questo punto con Heck v. U.M. GASSNER, *Heinrich Triepel*, cit., pp. 272-273, mentre Rümelin avrebbe preso una posizione intermedia come quella di Triepel.

⁸⁷ H. TRIEPEL, *Staatsrecht und Politik*, cit., p. 20.

⁸⁸ A. HOLLERBACH, *Zu Leben und Werk Heinrich Triepels*, cit., p. 434. V. anche H. TRIEPEL, *Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit*, cit., p. 6.

⁸⁹ Cfr. H. TRIEPEL, *Staatsrecht und Politik*, cit., p. 37. Sulla tensione tra *Verfas-*

tento a prendere le distanze da letture della *Interessenjurisprudenz* in chiave prevalentemente relativistica o utilitaristica⁹⁰. La riduzione del diritto a bilanciamento di interessi può invero risolversi in un’indifferenza rispetto ai valori e in una soluzione di quel bilanciamento sulla base di criteri strumentali e quantitativi. Entrambe queste derive, a loro volta, possono accompagnarsi a una concezione volontaristica del diritto. Ma esiti siffatti Triepel cerca di scongiurarli e, nella parte finale del suo discorso, così come in alcuni interventi ai convegni dell’Associazione tedesca dei giuspubblicisti, aggancia queste operazioni a una sfera di diritto oggettivo caratterizzata da contenuti di valore. Di qui il passaggio da una *Interessenjurisprudenz* a una *Wertungsjurisprudenz*⁹¹. In uno di quei convegni egli afferma: «senza credere in qualcosa di sovrapositivo non ne usciamo»⁹², suscitando l’adesione di autori come Rudolf Smend. Da quest’ultimo, al quale lo uniscono legami umani e professionali, riprende peraltro, nella relazione sulla della giustizia costituzionale, la concezione della costituzione come processo di integrazione⁹³.

Nella parte finale della *Rede* del 1926 si trovano ulteriori spunti interessanti. Anzitutto l’autore ricorda che, nel momento in cui si ac-

sungsrecht e *Verfassungswirklichkeit*, a partire dal contesto weimariano, sia consentito il rinvio ad A. DI MARTINO, *Konrad Hesse nella dottrina costituzionalistica tedesca*, in EAD., G. REPETTO (a cura di), *L’unità della costituzione. Scritti scelti di Konrad Hesse*, Napoli, 2014, pp. 186 ss., con ulteriori indicazioni bibliografiche. Cfr. altresì U.M. GASSNER, *Heinrich Triepel*, cit., pp. 256-257; A. HOLLERBACH, *Zu Leben und Werk Heinrich Triepels*, cit., p. 433.

⁹⁰ H. TRIEPEL, *Staatsrecht und Politik*, cit., p. 38. Cfr. U.M. GASSNER, *Heinrich Triepel*, cit., p. 280.

⁹¹ U.M. GASSNER, *Heinrich Triepel*, cit., pp. 273, 279-280.

⁹² VVDStRL (1926), Berlin Leipzig, de Gruyter, 1927, p. 51. Triepel reagiva alla relazione sul principio di eguaglianza di Erich Kaufmann, in cui questi aveva sostenuto, alla luce di una riflessione che si collocava nell’alveo di un giusnaturalismo rinnovato, l’importanza di poter ricorrere nell’interpretazione legislativa a parametri extra-positivi. Triepel aveva bensì dichiarato di non voler prendere posizione nella disputa tra giuspositivisti e giusnaturalisti, ma aveva anche tenuto a precisare che si poteva accettare l’idea di un diritto sovra- o extra-positivo senza che questo coincidesse con il giusnaturalismo razionalistico settecentesco: cfr. U.M. GASSNER, *Heinrich Triepel*, cit., n. 654 p. 276. Sull’importanza dell’intervento di Triepel cfr. altresì M. STOLLEIS, *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*, v. III, cit., pp. 94, che tuttavia gli attribuisce, forse con un fraintendimento rilevato da Gassner, un tono ironico.

⁹³ Cfr. H. TRIEPEL, *Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit*, in VVDStRL (1928), Berlin Leipzig, 1929, pp. 6-8. V. anche ID., *Staatsrecht und Politik*, cit., pp. 11-12. Cfr. anche U.M. GASSNER, *Heinrich Triepel*, cit., p. 296.

cede al bilanciamento di interessi, occorre individuare i parametri alla luce dei quali il bilanciamento è svolto, parametri che vanno ricercati in una sfera oggettiva e non rimessi a quella soggettiva dell'interprete⁹⁴. Triepel identifica alcuni luoghi potenzialmente rilevanti: le valutazioni (*Wertungen*) espresse nelle leggi, quelle che si rinvergono nella «coscienza giuridica della comunità giuridicamente ordinata», i criteri che – parafrasando il celebre art. 1 del codice civile svizzero – il giudice utilizzerebbe se dovesse decidere come legislatore⁹⁵. Torna quindi il tema di uno «spirito sovraindividuale» e tendenzialmente atemporale in cui riposa la coscienza del singolo, tanto che anche nella giurisprudenza degli interessi la guida più alta rimane per Triepel una «idea di diritto» e di «giustizia eterna»⁹⁶. Il punto purtroppo non viene ulteriormente approfondito, anche se sarà ripreso nell'opera postuma “*Vom Stil des Rechts*”⁹⁷, ma è evidente, in questi passaggi, il riconoscimento di valori potenzialmente universali radicati in una coscienza giuridica «trans-storica» e, a monte, l'influenza del neo-hegelismo di figure come Julius Binder, in relazione alla *Rechtsidee*, e dell'etica materiale dei valori di Max Scheler e Nicolai Hartmann, che in quegli anni stava incontrando in Germania il plauso di molti giuristi⁹⁸.

3.1. L'egemonia nei rapporti tra gli stati

Le inclinazioni metodologiche di Triepel emergono anche nelle riflessioni sull'egemonia, anzi è proprio questo terreno ad avergli offerto

⁹⁴ Anche se Triepel ragiona in termini di *Rechtsfindung*, egli sembra presupporre la contrapposizione tra questa e la *Rechtsschöpfung*, laddove la stretta complementarità tra momento soggettivo e momento oggettivo dell'interpretazione sarà sottolineata solo successivamente da Gadamer: ivi, p. 238.

⁹⁵ H. TRIEPEL, *Staatsrecht und Politik*, cit., pp. 39-40. Se il codice civile svizzero si riferisce alla «regola che il giudice porrebbe come legislatore» (art. 1 comma 2 ZGB), Triepel introduce un elemento doveroso per indicare che l'interpretazione è guidata da parametri oggettivi: «decidiamo [...] così come *dovremmo* decidere [se fossimo] legislatori».

⁹⁶ Ivi, p. 40. Ma v. anche ivi, p. 20.

⁹⁷ Su cui v. U.M. GASSNER, *Heinrich Triepel*, cit., pp. 504 ss., e sui temi già trattati in “*Staatsrecht und Politik*” ivi, pp. 262-263, (278).

⁹⁸ Ivi, pp. 274 ss.; A. HOLLERBACH, *Zu Leben und Werk Heinrich Triepels*, cit., pp. 431 ss. Legge il rapporto tra Triepel e questi autori non tanto come una piena adesione alle loro teorie ma come un atteggiamento pragmatico M. STOLLEIS, *Staatsrechtslehre und Politik*, cit., p. 20. Cfr. anche ID., *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*, v. III, cit., pp. 94, 172.

all’inizio il materiale per sviluppare considerazioni più generali in ordine alla scienza giuspubblicistica. Dopo la summenzionata dissertazione sull’“Interregnum”⁹⁹, il tema occupa un posto centrale nelle altre due opere monografiche che precedono “L’egemonia”: “Unitarismus und Föderalismus” del 1907 e “Die Reichsaufsicht” del 1917. In particolare, Triepel evidenzia le carenze nel modo di affrontare le problematiche dello stato federale, comuni alla *Staatsrechtslehre*, a suo avviso con le sole eccezioni di Albert Hänel e Hermann Rehm. La dottrina prevalente, cioè, avrebbe sbagliato nel concentrarsi esclusivamente sui concetti di *Bundesstaat* e di *Staatenbund*, sulle relative differenze e sull’allocazione della sovranità formale presso l’uno o l’altro. Triepel aveva invece richiamato l’attenzione sui concreti rapporti politici, sull’influenza più marcata che alcuni stati esercitano all’interno di un assetto federale e sulla continua tensione tra i valori dell’unitarismo e del federalismo¹⁰⁰. Già in questi lavori aveva evidenziato il carattere decisivo dell’egemonia prussiana nel processo di unificazione tedesca e nelle costituzioni del *Norddeutscher Bund* del 1867 e del *Reich* del 1871.

Poco più di venti anni dopo il volume sulla “Reichsaufsicht”, Triepel dedica all’argomento l’opera monografica “Hegemonie. Ein Buch von führenden Staaten”, laddove *Hegemonie* e *Führung* (direzione) sono usati sostanzialmente come sinonimi, salvo il riferimento del primo termine ai soggetti collettivi e del secondo anche ai singoli individui. Il testo è stato tradotto e pubblicato in italiano nove anni dopo senza tuttavia il sottotitolo originario¹⁰¹. È evidente come il tema della *Führung* (così come quelli di *Herrschaft*, *Leitung* e *Diktatur*) fosse al centro dell’attenzione della dottrina giuspubblicistica di quegli anni, che lo aveva articolato anche con riferimento alla guida del partito nazionalsocialista. Va peraltro ricordato come Triepel, conservatore e nazionalista, non potesse ritenersi un autore vicino al regime, dal quale avrebbe in più occasioni preso le distanze¹⁰².

Il suo studio è diviso in tre parti, la prima dedicata all’“uomo di-

⁹⁹ V. *supra*, n. 73.

¹⁰⁰ H. TRIEPEL, *Staatsrecht und Politik*, cit., p. 11; Id., *L’egemonia*, cit., pp. x ss. Cfr. U.M. GASSNER, *Heinrich Triepel*, cit., pp. 298 ss.

¹⁰¹ Il mancato riferimento agli “stati dirigenti” potrebbe essere dovuto al clima successivo alla seconda guerra mondiale, alla sconfitta del nazionalsocialismo e al discredito in cui era caduto il concetto di *Führung*.

¹⁰² Per tutti U.M. GASSNER, *Heinrich Triepel*, cit., pp. 170 ss., 186 ss.

rigente”, la seconda al “gruppo dirigente”, la terza e più corposa allo “stato dirigente”. Il presupposto di questa costruzione è l’affermazione di un’analogia di fondo, tale da far individuare alcuni caratteri tipici dell’egemonia comuni a tutte e tre le categorie. È chiaro che a Triepel interessa maggiormente la terza – quella relativa alle relazioni tra gli stati, esplorate attraverso le esperienze storiche più significative¹⁰³ –, ma il concetto viene legittimato teoricamente a partire da una tipologia di rapporti che riguardano, ancor prima, gli individui e i gruppi. Qui egli si avvale di apporti della sociologia e della psicologia di massa: è evidente ad esempio l’influsso di figure come Max Weber – del quale Triepel modifica in parte la tripartizione dei criteri di legittimazione del potere –, ma anche Georg Simmel e Robert Michels¹⁰⁴.

Triepel cerca dunque, a cominciare dalla *Führung* dell’uomo singolo, di elaborare alcune classificazioni dell’egemonia: diretta e indiretta, indigena ed eterogenea, omogenea e allogena, parziale e totale, occasionale e permanente, egoistica e altruistica, orientata al valore o allo scopo, costruita all’interno di un gruppo di due o di un’associazione¹⁰⁵. A monte vi è la distinzione tra egemonia e dominio (*Herrschaft*), laddove la prima è esercitata e accettata su base volontaria, mentre il secondo è tale poiché viene evocato o applicato l’uso della forza¹⁰⁶. Ma l’egemonia si distingue altresì dalla mera influenza, essendo piuttosto «influenza determinante» (*bestimmender Einfluß*). Non è sufficiente, per essere egemone, essere considerato un modello, ma occorre una concorrenza di volontà: di guidare da parte del dirigente, di riconoscere e adeguarsi da parte del seguito (*Gefolgschaft*): «la direzione è un rapporto di una volontà dominante su un’altra volontà»¹⁰⁷.

Ma c’è un’altra distinzione rilevante, di particolare importanza ai nostri fini, che è quella di egemonia di fatto ed egemonia legalizzata. L’egemonia autentica, per Triepel, è l’egemonia di fatto, che si basa sul carattere innato dell’uomo dirigente¹⁰⁸, sulla sua *auctoritas* (il valore motivante che inerisce alla sfera spirituale) e non sulla sua *pote-*

¹⁰³ H. TRIEPEL, *L’egemonia*, cit., pp. 339 ss., 479 ss., 539 ss., 567 ss.

¹⁰⁴ Cfr. *ivi*, pp. 3 ss. In particolare, *ivi*, pp. 5, 30, 38. Triepel assimila la legittimazione carismatica alla *Führung* per propria volontà, mentre associa la legittimazione attraverso la tradizione e le norme giuridiche a un’egemonia legalizzata dal di fuori.

¹⁰⁵ *Ivi*, pp. 66 ss., 54 ss.

¹⁰⁶ *Ivi*, pp. 23 ss.

¹⁰⁷ *Ivi*, pp. (32), 7 ss. (9). Sull’«influenza preponderante» v. anche *ivi*, p. 146.

¹⁰⁸ Di qui un parallelo con la legittimazione carismatica weberiana: *supra*, n. 104.

stas (la capacità motivante che attiene alla costrizione esteriore)¹⁰⁹. È normale, sostiene l'autore, che l'egemone cerchi un riconoscimento normativo della propria posizione, e questo può avvenire in diversi modi. Ma non è il diritto a poter creare un egemone, né a delimitarne gli affari attraverso la definizione delle competenze di un ufficio: «la direzione politica è indipendente da qualsiasi formalizzazione costituzionale». Inoltre, i limiti del diritto riguardano per Triepel non solo l'incapacità di frenare l'emersione di un'egemonia di fatto accanto e oltre quella sanzionata da norme giuridiche, ma anche la difficoltà di inquadrare elementi come «autorità, fiducia, responsabilità personale in una cornice giuridica». Ancora, sarebbe la stessa democrazia, intesa qui in un'accezione kelseniana, con le sue regole sulla formazione degli organi e le sue procedure, a ostacolare il sorgere di condizioni di predominio o di dirigenza¹¹⁰. Si tratta di affermazioni da leggere alla luce delle posizioni di Triepel in tema di rappresentanza e democrazia, sulle quali tornerò più avanti.

Proprio perché l'egemonia si fonda sul riconoscimento dell'autorità e non sulla coercizione, la sua massima espressione è l'«automoderazione» o l'«autoaddomesticamento» da parte del soggetto egemone, che potrebbe arrivare a dominare il suo seguito ma si trattiene dal farlo, preferendo piuttosto un rapporto che si fonda sulla protezione, sulla lealtà e sul libero riconoscimento del valore dell'altro¹¹¹. La centralità del fattore dell'automoderazione – che evoca la nozione jellinekiana dell'autolimitazione – consente di cogliere anche il contenuto morale dell'egemonia: come si è osservato in generale a proposito della concezione del diritto, Triepel sottolinea bensì l'importanza del fattore politico, ma è altresì attento a rimarcare il significato morale di alcuni elementi. Ciò vale anche per l'egemonia, nella misura in cui questa è inscindibilmente legata ai concetti di responsabilità e, appunto, di lealtà e fiducia tra le parti¹¹². Se la responsabilità si giustifica per una superiorità morale e assiologica del dirigente (è associata a valori come l'intelligenza, la forza, la bellezza, la vivacità di espressione, etc.), essa esorbita dalla responsabilità giuridica del titolare di un ufficio: non può essere fatta concretamente valere né dal seguito, né tantomeno dal Parlamen-

¹⁰⁹ H. TRIEPEL, *L'egemonia*, cit., pp. 26 ss.

¹¹⁰ Ivi, pp. 40 ss. (41).

¹¹¹ Ivi, pp. 31-32, 33 ss., 97, 155.

¹¹² Ivi, pp. xiii, 31-32, 37.

to, ma assume un significato reale solo al cospetto di Dio. E, data l'unicità dell'uomo dirigente, essa viene meno (solo) con la sua morte¹¹³.

L'egemonia dei gruppi presenta caratteri simili a quelli dell'egemonia dei singoli, ma anche alcune specificità. In particolare, è rilevante il profilo della differenziazione, nel senso che più i gruppi sono differenziati fra di loro, meno è facile l'instaurazione di una egemonia¹¹⁴. La questione, già sollevata nella parte precedente, diventa qui più significativa, essendo i gruppi di persone potenzialmente molto diversi tra loro, e suscettibili di varie sovrapposizioni. Triepel ha messo in luce l'egemonia di un ceto di nascita (aristocrazia), di un gruppo religioso o di una nazionalità, laddove ciascuno di essi è unito da un elemento non solo materiale ma spirituale, «consapevolmente vissuto», che sia «la tradizione, [la] comunanza di destino, [o la] costituzione». Ha tuttavia escluso che si possa parlare di egemonia di una classe sulle altre. Una «classe» è più di una «casta», poiché la seconda è semplicemente la sezione trasversale di più gruppi, considerata da un punto di vista socialmente rilevante ma per lo più oggettivo (così anche la casta di intellettuali entro un partito), mentre la prima, definita in relazione a una base economica, presenta un elemento soggettivo di consapevolezza e volontà di affermazione. Ma i rapporti tra le classi sono ispirati a un'«inimicizia aperta», generando conflitti insuscettibili di ricomposizione, tanto che non sarebbe possibile ravvisare quella volontà, da parte del seguito, di appoggiarsi all'egemone, che caratterizza appunto un rapporto di egemonia¹¹⁵.

L'egemonia tra stati è, a sua volta, un tipo dell'egemonia fra gruppi. La sua caratteristica peculiare è il formarsi di rapporti federativi tra gli stati (per lo più leghe, alleanze, confederazioni) e il suo ritrarsi nell'ambito di stati federali a tendenza unitaria¹¹⁶. Accanto alle classificazioni summenzionate troviamo ulteriori tipologie interessanti, tra cui quella di egemonia in ascesa e in discesa: in quest'ultimo ambito è da segnalare l'egemonia che si consolida in capo al Regno Unito rispetto ai *Dominions* mano a mano che essi acquistano indipendenza amministrativa¹¹⁷.

¹¹³ Ivi, pp. 16-17, 39, 51.

¹¹⁴ Ivi, pp. 77 ss., 98 ss.

¹¹⁵ Ivi, pp. 86 ss. (87, 92), dove però non si esclude una direzione «indiretta» di una classe sul popolo.

¹¹⁶ Ivi, pp. 140, 171-172, 312-313.

¹¹⁷ Ivi, pp. 203 ss.

Anche in questa parte Triepel si sofferma sul rapporto tra egemonia e diritto, riarticlando alcune delle questioni già esposte in precedenza. In particolare, egli ribadisce che il diritto in generale – e le costituzioni in particolare – possono avere un atteggiamento duplice nei confronti delle potenze egemoni, segnatamente riconoscerne o scoraggiarne il ruolo. In un senso o nell’altro, sono indicative le norme sulla composizione degli organi e sul computo dei voti, sulla fissazione della sede dell’organizzazione, sull’attribuzione di alcune funzioni amministrative allo stato egemone¹¹⁸. Il principio giuridico che tende maggiormente a limitare l’affermazione di una potenza egemone è quello di parità degli stati. In alcune costituzioni, come quella statunitense e quella svizzera, il criterio di pari rappresentanza nella composizione della seconda camera, insieme ad altre norme e convenzioni volte a far valere il principio di eguaglianza degli stati hanno ostacolato l’emersione di uno stato egemone all’interno della federazione¹¹⁹. Un altro fattore significativo che ha agito in direzione contraria a quella del consolidamento di una egemonia è stato quello relativo alla formazione di partiti nazionali, che hanno contribuito a canalizzare i percorsi di legittimazione a livello federale e non più statale¹²⁰. Sul piano internazionale, trattati o statuti di organizzazioni come la Società delle Nazioni contengono sia norme che ribadiscono in generale il principio di parità degli stati, sia norme (per esempio quelle sulla formazione dell’organo esecutivo e sulla distribuzione dei voti al suo interno) che invece riflettono l’egemonia: se non di un paese, del gruppo di paesi vincitori del conflitto mondiale¹²¹.

Con riferimento particolare al contesto europeo, Triepel si sofferma sia sul significato del principio di equilibrio sia su quello di eguaglianza degli stati: mentre il primo ha una valenza politica e metodologica, essendo volto a evitare la formazione di una potenza che tutti gli altri stati, messi insieme, non siano in grado di contenere, il secondo ha un significato giuridico, ed è relativo a un’applicazione agli stati del diritto internazionale su basi paritarie, non però all’attribuzione di diritti dallo stesso contenuto (*suum cuique* ma non *idem cuique*), secondo quanto vorrebbe un certo «pacifismo dottrinario» o un’«esagerata

¹¹⁸ Ivi, pp. 216 ss.

¹¹⁹ Ivi, pp. 173 ss., 180 ss.

¹²⁰ Ivi, pp. 178 ss.

¹²¹ Ivi, pp. 226 ss., 314 ss.

pretesa» proveniente da stati «di secondo o terzo rango». Ciò spiega perché il principio dell'equilibrio sia stato di fatto un ostacolo alla formazione in Europa di una potenza egemone – mentre, occasionalmente, si è consolidata l'egemonia di più potenze –, ma anche perché il principio di eguaglianza degli stati non si opponga astrattamente a una egemonia nel senso proprio del termine¹²². Considerazioni sull'egemonia di fatto appaiono invero qualitativamente diverse da quelle relative all'indipendenza e alla sovranità formale degli stati¹²³.

Il diritto può altresì venire in rilievo come una componente della vita culturale dello stato egemone che, al pari di altre forme di civiltà, può essere presa a modello dagli altri paesi: anche nei rapporti tra gli stati, non necessariamente l'imitazione e l'influenza sono indici di egemonia, occorrendo invece una precisa volontà in tal senso¹²⁴. Dove l'imitazione è avvenuta – ad esempio tramite la diffusione del codice napoleonico – la circolazione di un modello giuridico si è intrecciata a considerazioni relative all'esercizio di egemonia, tali per cui «l'esportazione di pensieri giuridici oltre i confini del proprio stato» è stata bensì inerente alla sfera giuridico-culturale ma si è rivelata anche uno strumento della politica egemonica¹²⁵.

Con riferimento particolare alle costituzioni, Triepel osserva che, per un verso, gli stati egemonici avrebbero interesse a che le loro costituzioni vengano imitate dagli stati di seguito (*Gefolgstaaten*). Ciò, tuttavia, potrebbe rivelarsi il frutto di un eccessivo «idealismo e ottimismo di diritto costituzionale» o l'esito della «fede in una missione storica costituzionale», la cui conseguenza pratica è tuttavia la perdita di egemonia da parte dello stato egemone. Come evidenziano gli esempi di Atene e dell'Inghilterra, la diffusione di costituzioni di stampo democratico e/o liberale ha incoraggiato risposte volte a mobilitare risorse politiche interne e a rafforzare l'indipendenza delle comunità locali. Diversamente, all'obiettivo del consolidamento dell'egemonia sarebbero state maggiormente funzionali costituzioni di tipo assoluto o oligarchico, come quelle che gli Asburgo e i Borboni avevano di fatto imposto agli stati italiani prima dell'unificazione¹²⁶.

¹²² Ivi, pp. 226 ss., 230 ss. (232). Sulle difficoltà dell'egemonia in Europa cfr. ivi, pp. 167 ss., 219-220, 224 ss., 319 ss.

¹²³ Ivi, pp. 145 ss.

¹²⁴ Ivi, pp. 138, 242. Sull'egemonia culturale v. anche ivi, p. 273.

¹²⁵ Ivi, pp. 242-243.

¹²⁶ Ivi, pp. 243 ss. (244).

Ancora, se il rapporto fondamentale tra gli stati, configurato attraverso l’egemonia, è di tipo politico, gli ambiti principali a essere investiti sono quelli della politica militare, della politica estera e della politica economica: gli stati egemoni proteggono militarmente gli stati di seguito, riservandosi il diritto di addestrare i cittadini locali e di usare il relativo territorio per l’istituzione di basi militari o altro. Inoltre, i primi dirigono in modo formale o informale la politica estera dei secondi. Dal punto di vista economico, il condizionamento avviene direttamente in materia di imposte e dogane, ma anche indirettamente attraverso le leve degli investimenti, dei prestiti e del controllo del debito pubblico¹²⁷.

Dopo un’articolato e approfondito quadro storico, che prende le mosse dall’antica Grecia e arriva a considerare le egemonie francesi post-rivoluzionarie, Triepel chiude il volume tornando a occuparsi del caso tedesco, e della Prussia in particolare, sottolineando come il *Reich* fondato nel 1871 sia l’unica federazione in cui uno stato egemone abbia potuto giocare un ruolo positivo, alla luce dei rapporti tra enti territoriali improntati a una matrice più federativa e meno unitaria. Si tratta di un’egemonia insieme diretta e indiretta, di fatto e legalizzata, tramite gli accorgimenti istituzionali della *Reichsverfassung*, a cominciare dall’unione personale tra re di Prussia e imperatore del *Reich*, dalla prassi di nominare cancelliere il Primo ministro prussiano e dalla composizione del *Reichsrat*, con l’assegnazione di un numero di voti prevalente all’insieme costituito dalla Prussia e dagli stati che ricadevano sotto l’influenza di questa¹²⁸. Come tutte le migliori egemonie, quella prussiana è stata per Triepel al contempo egoistica e altruistica, volta a operare per il bene comune sulla base di un’idea di diritto in cui la giustizia obiettiva era allineata con l’idea morale¹²⁹. Triepel rimarca la convergenza degli interessi della Prussia con quelli della Germania intera. Diversamente dalla direzione dell’uomo singolo, il cui carattere morale può finanche spingere al sacrificio del dirigente per il bene del seguito¹³⁰, l’egemonia statale non richiede al soggetto dirigente di autostinguersi: nel caso specifico, la Prussia bene ha fatto a conservare la propria identità, evitando di dissolversi nello stato federale tedesco¹³¹.

¹²⁷ Ivi, pp. 136-137, 185 ss., 246 ss., 254.

¹²⁸ Ivi, pp. 68-69, 610 ss.

¹²⁹ Ivi, pp. 141, 275-276, 623 ss.

¹³⁰ Ivi, pp. 73 ss.

¹³¹ Ivi, pp. 276, 609-610.

Già nel primo decennio del Novecento, e poi durante la prima guerra mondiale, le spinte unificanti erano prevalse, con un'inversione dei rapporti di influenza tra la Prussia e il *Reich*. Questo movimento si è ulteriormente rafforzato con la costituzione di Weimar, che ha bensì lasciato integro il territorio prussiano, ma ha previsto una riorganizzazione territoriale (art. 18 WRV) ed eliminato via via, in nome dell'«unitarismo democratico»¹³², tutti gli elementi che nella costituzione precedente avevano suggellato l'egemonia della Prussia¹³³. La distribuzione dei poteri e l'evoluzione del sistema politico-rappresentativo andavano decisamente in questa direzione: le competenze legislative e amministrative del *Reich* erano state ampliate; il *Reichstag* aveva legato a sé il cancelliere e il governo, depotenziando il *Reichsrat* come camera di compensazione degli interessi statali; l'istituzione della Repubblica e l'elezione diretta del Presidente avevano ulteriormente rafforzato la base popolare e nazionale di legittimazione degli organi costituzionali a scapito del principio monarchico, su cui si reggeva l'egemonia prussiana¹³⁴. Di fronte a questa forte spinta unitaria la reazione della Prussia è stata, secondo l'autore, quella di rilanciare forme di particolarismo locale, suscettibili però di provocare conseguenze disgreganti, tanto che il giudizio di Triepel dinanzi al commissariamento del *Reich* sarebbe stato sostanzialmente favorevole alle istituzioni centrali, nonostante il carattere «umiliante» del procedimento per la vecchia potenza egemonica¹³⁵.

Si tratta di mutamenti – quelli riguardanti la sfera politica e istituzionale – ai quali Triepel ha guardato con un certo scetticismo, fedele com'era alla tradizione statualistica guglielmina. Coerentemente con le

¹³² Considerato in maniera piuttosto sprezzante: cfr. H. TRIEPEL, *L'egemonia*, cit., p. 625, con riferimento a Hugo Preuß.

¹³³ Cfr. A. NEUMANN, *Preussen zwischen Hegemonie und "Preußenschlag"*. *Hugo Preuß in der staatsrechtlichen Föderalismusdebatte*, Tübingen, 2019.

¹³⁴ H. TRIEPEL, *L'egemonia*, cit., pp. 625 ss., 629 ss.

¹³⁵ Ivi, pp. 636 ss. (637). Sullo *Staatsstreich* v. M. STOLLEIS, *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*, v. III, cit., pp. 120 ss. Al processo *Preussen contra Reich* la Prussia socialdemocratica è stata difesa da Heller, il *Reich* da Schmitt. Altri giuristi si sono schierati indipendentemente dalle rispettive posizioni metodologiche: i positivisti Anschütz, Giese e Nawiasky hanno preso le difese della Prussia, come poi anche W. Jellinek e Kelsen. Per un'analisi delle argomentazioni svolte dalle parti v. M. SURDI, *Preussen contra Reich: Argomenti di diritto costituzionale comparato* (1992), in ID., *Faida, contratto, patto. Scritti sulla capacità costituente*, Torino, 2001, pp. 41 ss.

posizioni già espresse nella *Rede* rettorale del 1927¹³⁶, egli ha considerato i partiti politici bensì come un importante elemento di novità nello scenario costituzionale, ma al contempo come un potenziale fattore di disgregazione dello stato. Alla democrazia parlamentare fondata sui partiti Triepel preferiva le risorse dell’amministrazione autonoma dei ceti e degli interessi economici, nonché gli approdi più rassicuranti dell’organicismo statualistico che aveva caratterizzato la cultura costituzionale tedesca nel corso dell’Ottocento¹³⁷. Diversi sono i passaggi rilevanti, a tale proposito, nel volume sull’egemonia: la svalutazione dell’ideale democratico egualitario e delle procedure democratiche, che ostacolano l’emersione dell’“uomo dirigente”; la negazione di un significato positivo al conflitto tra le classi; l’impossibilità di un’inversione dei ruoli tra dirigente e massa per mano di un’iniziativa di quest’ultima; il carattere singolare e mai plurale del dirigente, anche all’interno dei partiti (dove vi è semmai un’oligarchia dei dirigenti); lo “stato di partiti”, caratterizzato da una lotta accanita tra le formazioni politiche, che si risolve solo se una riesce ad abbattere definitivamente tutte le altre¹³⁸.

A tale proposito va rilevato un punto di convergenza e altri di divergenza rispetto alla coeva riflessione di Schmitt: la convergenza riguarda la valorizzazione dell’elemento politico e al contempo la valutazione critica dell’impatto dei partiti sulle istituzioni rappresentative¹³⁹. La distanza attiene alla convinzione, da parte di Triepel, che lo stato sia

¹³⁶ H. TRIEPEL, *La costituzione dello stato e i partiti politici*, ed. orig. *Die Staatsverfassung und die politischen Parteien* (1928), ed. it. a cura di E. Gianfrancesco e G. Grasso, Napoli, 2015, pp. 10, 15 ss., con i commenti di F. Bilancia, E. Gianfrancesco, G. Grasso, S. Mangiameli e C. Pinelli. Per un accostamento a Gramsci v. F. BILANCIA, *La costituzione dello stato e i partiti politici. L’attualità del saggio di Heinrich Triepel*, ivi, pp. 27-28; R. MANFRELOTTO, *Egemonia dei partiti politici e forma di governo*, Napoli, 2019, pp. 7 ss., 27 ss. Per una contestualizzazione della riflessione di Triepel rimando a P. RIDOLA, *Democrazia rappresentativa e parlamentarismo*, Torino, 2011, pp. 2 ss.

¹³⁷ Cfr. su questi aspetti altresì U.M. GASSNER, *Heinrich Triepel*, cit., pp. 402 ss., 416 ss.; A. HOLLERBACH, *Zu Leben und Werk Heinrich Triepels*, cit., pp. 434 ss. Sulla forte componente organicistica anche nel liberalismo tedesco v. E.-W. BÖCKENFÖRDE, *La storiografia costituzionale tedesca nel secolo decimonono*, ed. orig. *Die deutsche verfassungsgeschichtliche Forschung im 19. Jahrhundert. Zeitgebundene Fragestellungen und Leitbilder* (1961), Milano, 1970.

¹³⁸ Cfr. H. TRIEPEL, *L’egemonia*, cit., rispettivamente pp. 42 ss., 91, 15, 52, 103, 630-632, 165-166.

¹³⁹ Sulla discussione degli autori weimariani in tema di partiti, democrazia e rap-

l'oggetto centrale del diritto pubblico, convinzione alla quale ricollega il concetto di politico, mentre Schmitt come si è ricordato riconduce quest'ultimo all'antitesi tra amico e nemico. Il punto viene di nuovo rimarcato da Triepel in un passaggio de "L'egemonia"¹⁴⁰. Se Triepel sottolinea la distinzione tra egemonia e dominio, valorizzando il primo termine anche sulla scorta delle teorie consociative e della *Integrationslehre* smendiana¹⁴¹, Schmitt invece lo ridimensiona, ritenendo non solo che la *Führung* si esprima al meglio attraverso la *Herrschaft*, ma anche che tale concetto debba essere riferito in via prioritaria a una singola persona, mentre la sua valenza eminentemente politica verrebbe persa nella ricostruzione triepeliana, costruita intorno a nozioni sociologiche e psicologiche generali e neutralizzanti¹⁴². Un'altra e importante differenza riguarda il superamento, da parte di Schmitt, del concetto di stato e del dualismo, che quel concetto presuppone, tra diritto interno e diritto internazionale, dualismo delineato da Triepel nel celebre *Völkerrecht und Landesrecht* del 1899: un'opera che metodologicamente appartiene alla fase dogmatico-positivistica dell'autore, ma le cui tesi in ordine ai rapporti tra ordinamenti sarebbero state successivamente confermate anche nel libro sull'egemonia¹⁴³. Schmitt in-

presentanza v. ancora P. RIDOLA, *Democrazia rappresentativa e parlamentarismo*, cit., capp. I-IV e ID., *Stato e costituzione in Germania*, Torino, 2016, pp. 43 ss., 77 ss.

¹⁴⁰ H. TRIEPEL, *L'egemonia*, cit., pp. 368-369, dopo aver contestato il concetto schmittiano, afferma che «politico è [...] tutto quello che tocca lo stato, in senso più stretto tutto quello che tocca interessi essenziali dello stato» (369). Un'altra nota polemica nei confronti di Schmitt è quella in cui Triepel replica alla critica, rivoltagli dal giurista di Plettenberg in "Staat, Bewegung, Volk", di aver confuso nei suoi scritti precedenti sorveglianza (*Aufsicht*) ed egemonia. Triepel tiene a precisare che la sorveglianza è un «potere [...] del Reich legalmente disciplinato e vincolato», mentre l'egemonia è il «diritto di influenza prussiano», il quale sta col primo in un rapporto problematico (H. TRIEPEL, *L'egemonia*, cit., n. 28 p. 253). Sul rapporto tra Schmitt e Triepel, con particolare riguardo a questi temi, v. M. SURDI, *Egemonia, istituzione e norma in una nota di Carl Schmitt*, in *Riv. int. fil. dir.*, 1976, pp. 565 ss.; R. MEHRING, "Ich müsste mich mit Triepel auseinandersetzen". *Heinrich Triepel, Carl Schmitt und Die Hegemonie*, in *Der Staat*, 2020, pp. 29 ss.

¹⁴¹ Ivi, p. 36.

¹⁴² C. SCHMITT, *Führung und Hegemonie*, in ID., *Staat, Großraum, Nomos*, hrsg. von G. Maschke, Berlin, 1995, pp. 225 ss. (si tratta della recensione alla monografia di Triepel). Ma a ben vedere anche H. TRIEPEL, *L'egemonia*, cit., 31, 41, aveva sostenuto che la direzione può ben essere collegata al dominio.

¹⁴³ H. TRIEPEL, *Diritto internazionale e diritto interno*, ed. it. a cura di G.C. Buzzati, ed. orig. *Völkerrecht und Landesrecht* (1899), Torino, 1913, su cui v. U.M. GASSNER, *Heinrich Triepel*, cit., pp. 446 ss.

siste piuttosto sui concetti di *Reich* e *Bund*, che sembrano oltrepassare sia lo stato che il dualismo.

A partire dalla seconda metà degli anni trenta, inoltre, Schmitt elabora un’idea diversa del diritto internazionale, legata a una riflessione che muove dall’elemento spaziale. Se anche la *Großraumordnung* rientra nei temi della giuspubblicistica di un regime che cercava di ampliare i propri territori, alcune riflessioni effettivamente colgono i cambiamenti epocali che sarebbero stati più ampiamente descritti nel “Nomos der Erde”, secondo una parabola discendente della storia e del modello statale: la fine dello *ius publicum europaeum*, caratterizzato da un radicamento territoriale e portatore di un senso del limite, e la comparsa di un diritto internazionale umanitario e universalistico, disancorato rispetto alla terra e potenzialmente nichilistico. In quest’ottica si spiega anche l’appunto critico, rivolto a Triepel, di non aver approfondito la relazione tra imperialismo ed egemonia¹⁴⁴. Triepel tuttavia non aveva trascurato il tema, ma lo aveva affrontato dalla propria prospettiva, non coincidente con quella di Schmitt, laddove per un verso aveva definito l’imperialismo come l’«aspirazione alla estensione di potenza verso grandi spazi», per l’altro aveva affermato che esso avrebbe potuto incontrarsi con l’egemonia «rinuncia[ndo] consapevolmente alla incorporazione di paesi stranieri» e quindi esercitando l’automoderazione tipica del soggetto egemone. In tale scenario, aveva osservato Triepel, «l’imperialismo dell’epoca moderna conduce[va] le sue guerre molto più contro i concorrenti che non contro i suoi oggetti», riportando gli esempi degli imperialismi “pacifici” inglese e statunitense¹⁴⁵. In ciò l’impostazione triepeliana, più storico-tipologica, si distingue da quella schmittiana, più genealogico-filosofica: la prima guarda a Nietzsche, la seconda a Weber¹⁴⁶.

¹⁴⁴ C. SCHMITT, *Führung und Hegemonie*, cit., pp. 225-226, 228-229; ID., *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, 4. Aufl., Berlin, 1997 [1. Aufl. 1950]; ID., *Terra e mare*, ed. orig. *Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung* (1954), Milano, 2002 [1. ed. 1942].

¹⁴⁵ H. TRIEPEL, *L’egemonia*, cit., pp. 187, 197 ss. (197, 199, 200). Il passaggio è peraltro commentato positivamente dallo stesso C. SCHMITT, *Führung und Hegemonie*, cit., pp. 225-226. Sulla differenza tra imperialismo ed egemonia, tra il carattere dominante del primo e cooperativo della seconda, si sofferma anche R. MEHRING, “*Ich müsste mich mit Triepel auseinandersetzen*”, cit., pp. 36-37, 47. Più ampiamente U. MENZEL, *Die Ordnung der Welt. Imperium oder Hegemonie in der Hierarchie der Staatenwelt*, Berlin, 2015, pp. 29 ss.

¹⁴⁶ R. MEHRING, “*Ich müsste mich mit Triepel auseinandersetzen*”, cit., p. 46. Cfr.

4. Rilievi conclusivi: quali insegnamenti per il dibattito in corso?

Una ricognizione del pensiero di Gramsci e di quello di Triepel consente di affrontare gli interrogativi odierni con una maggiore consapevolezza dei significati del concetto di egemonia e delle costellazioni in cui esso è stato originariamente impiegato.

Colpiscono le analogie ma anche le differenze nelle prospettive dei due autori. Quanto alle prime, va rilevato anzitutto l'aver messo a tema la distinzione tra un modo di governare e di indirizzare l'attività di persone e gruppi che si regge sul dominio e sulla coercizione, e un altro che fa leva sull'egemonia e sul consenso, anche se non mancano le sovrapposizioni. Entrambi colgono i mutamenti e le sfide che hanno interessato la democrazia di massa e i rapporti internazionali, declinando la distinzione tra dominio ed egemonia per l'una e per gli altri. Ma sono importanti anche le differenze, riguardanti soprattutto il modo di considerare il conflitto e i partiti che lo incarnano: positivo e tendenzialmente aperto per Gramsci, negativo e distruttivo per Triepel. Mentre Gramsci contempla una sfida per l'egemonia, e anzi ritiene che obiettivo delle classi subalterne debba essere la conquista dell'egemonia prima del potere, questo non è ammissibile per Triepel, la cui visione è più statica nell'associare l'egemonia ai soggetti che detengono il potere e nell'escludere dall'ambito di questi le classi socio-economiche. Entrambi gli autori immaginano una relativa autonomia del diritto e dello stato, ma gli orizzonti dai quali prendono le mosse sono diversi: per Gramsci è la tradizione marxista, con la correlazione tra struttura e sovrastruttura, della quale rifiuta lo schematismo pur riaffermando il forte condizionamento esercitato dalla base economica. Per Triepel il terreno di partenza è la *Staatsrechtslehre*, dal cui concettualismo e dalle cui astrazioni egli si allontana, accostandosi alla giurisprudenza degli interessi e dei valori e tematizzando un nesso più stretto tra diritto pubblico e politica, pur restando nell'alveo della tradizione statualistica guglielmina.

Non stupisce che in tema di diritto la riflessione di Triepel, un giurista che si trova a operare nella temperie weimariana, sia più articolata e abbondante. Ma i rilievi di Gramsci non sono meno interessanti,

anche M. SURDI, *Egemonia, istituzione e norma in una nota di Carl Schmitt*, cit., pp. 567 ss., con una sottolineatura del significato strumentale del rinvio, da parte di Schmitt, alle teorie istituzionaliste di Santi Romano.

anche se più frammentari. In entrambi gli autori si possono rilevare elementi di una concezione teleologica e strumentale del diritto, in quanto mezzo volto a raggiungere determinati fini. Ciò è evidente nei riferimenti di Triepel alla *Interessenjurisprudenz* e nel collegamento, più volte riaffermato, tra diritto pubblico e scopi dello stato. Ma si coglie anche in Gramsci, laddove il diritto appare come strumento di dominio e parte integrante degli apparati di coercizione di cui la società politica si serve per realizzare determinati obiettivi, oppure come l’insieme delle norme con funzione di promozione che si collocano tra la società politica e la società civile. E tuttavia, né per l’uno né per l’altro il diritto assolve una funzione esclusivamente strumentale: Triepel è consapevole dei limiti di questo approccio, nella misura in cui cerca di ancorarne i momenti applicativi a parametri oggettivi di tipo assiologico, che siano le valutazioni incorporate in un testo legislativo, la coscienza giuridica della comunità o i valori insiti in un’idea oggettiva del diritto e della giustizia. Nello studio sull’egemonia, inoltre, Triepel sottolinea la funzione frenante e preventiva del diritto rispetto al consolidamento di un’egemonia. I passaggi di Gramsci sono per certi versi più ambivalenti, ma si può affermare che nel rapporto dialettico da lui descritto tra legge e costume, diritto e senso comune, in cui l’elemento nazionale-popolare gioca un ruolo chiave, affiora una concezione simbolica, espressiva e costitutiva del diritto, con ascendenze della scuola storica ma anche di un diritto naturale secolarizzato.

Tali osservazioni ci possono aiutare a inquadrare con maggior precisione i termini del dibattito recente circa l’esistenza o meno di una egemonia “giuridica” tedesca in Europa.

Appare anzitutto problematico, alla luce delle riflessioni di Gramsci e Triepel, parlare di egemonia isolando l’elemento giuridico da tutti gli altri. È vero, infatti, che entrambi gli autori hanno individuato, come si è ricordato, una relativa autonomia del diritto e dello stato: ma si tratta appunto di un’autonomia relativa, e la difficoltà maggiore sta forse nel cogliere il grado di tale autonomia e nel modo in cui ci si posiziona tra il diritto e gli altri ambiti della sfera sociale, da un punto di vista teorico e pratico, a cominciare dall’economia e dalla politica¹⁴⁷.

¹⁴⁷ Intenzionalmente non parlo di “sistemi” e non faccio riferimento alla *Systemtheorie* (ad esempio di G. TEUBNER, *Verfassungsfragmente*, Berlin, 2012) poiché gli esiti di quest’ultima in un contesto transnazionale mi sembrano ambigui: cfr. F. RIMOLI, *Costituzionalismo societario e integrazione politica. Prime riflessioni sulle teorie funzionalistiche di Teubner e Scullii*, in *Dir. Pubbl.*, 2012, pp. 357 ss.

Entrambi concepiscono bensì un'egemonia culturale, all'interno della quale possiamo immaginare la presenza della componente giuridica, ma questa normalmente non è separata dai profili politici, ideologici ed economici. Anche Triepel, che sembra declinare la dialettica del diritto solo nei confronti della politica, riconosce il ruolo chiave dell'economia, nella misura in cui afferma che il principale vettore dell'egemonia interstatale, accanto alla politica militare e alla politica estera, è la politica economica. Condivido pertanto il dubbio che possa parlarsi di una egemonia esclusivamente "giuridica"¹⁴⁸.

Alle spalle dell'interrogativo sull'egemonia giuridica tedesca vi è tuttavia l'ombra del più sostanziale dibattito sull'egemonia tedesca *tout court*, per come si è sviluppato negli ultimi anni, soprattutto a partire dalla crisi finanziaria e del debito: in tale contesto l'egemonia è intesa soprattutto nella sua dimensione politica ed economica, in relazione alle scelte veicolate dalle istituzioni europee e ispirate agli orientamenti ordoliberali prevalenti in Germania, più o meno direttamente imposte anche a stati con tradizioni economiche diverse. Non sono mancati i paralleli con la Germania guglielmina e si è parlato più specificamente di una «semiegemonia geoeconomica» che, contrariamente alla retorica della *Stabilitätskultur*, ha prodotto fuori dalla Germania incertezza e instabilità¹⁴⁹. Nel dibattito pubblico tedesco è stato Triepel, e non Gramsci, il punto principale di riferimento: alcuni autori hanno auspicato una più aperta accettazione dell'egemonia da parte del proprio paese, con l'assunzione della relativa responsabilità, comprensiva della capacità di farsi carico anche degli interessi degli stati minori, e quindi di un parziale ridimensionamento delle dottrine ordoliberali dominanti¹⁵⁰. Ma dopo la seconda guerra mondiale e la fine

¹⁴⁸ P. CRUZ VILLALÓN, *On Legal Hegemony in the EU*, in verfassungsblog.de (12-10-2020).

¹⁴⁹ Tra gli altri v. G. RUSCONI, *Egemonia vulnerabile. La Germania e la sindrome di Bismarck*, Bologna, 2016; A. BOLAFFI, P. CIOCCA, *Germania/Europa. Due punti di vista sulle opportunità e i rischi dell'egemonia tedesca*, ebook, Roma, 2017; U. BECK, *Europa tedesca. La nuova geografia del potere*, ed. orig., *Das deutsche Europa. Neue Machtlandschaften im Zeichen der Krise* (2012), Roma-Bari, 2013. Sulla «semiegemonia geoeconomica» v. H. KUNDNANI, *L'Europa secondo Berlino. Il paradosso della potenza tedesca*, ed. orig., *The Paradox of German Power* (2015), Milano, 2015, pp. 105 ss. Cfr. anche M. WILKINSON, *Fight, flight or fugde?*, in verfassungsblog.de (6-5-2020), p. 3.

¹⁵⁰ Cfr. in particolare U. BECK, *Europa tedesca*, cit., pp. 46 ss.; C. SCHÖNBERGER, *Hegemon Wider Willen*, cit., pp. 1 ss.; ID., *Nochmals: Die deutsche Hegemonie*, in

del nazionalsocialismo, parlare di egemonia in Germania si è rivelato più difficile – così come parlare di sovranità –, per i timori che una tale posizione di potenza risveglia negli altri paesi europei ma anche in una parte della cittadinanza. Ciò spiega la frequente sottolineatura di una “riluttanza” del popolo e delle istituzioni tedesche a divenire i soggetti attivi di tale egemonia¹⁵¹.

Chi invece evita il linguaggio dell’egemonia tende a riferirsi ai trattati internazionali ed europei, dove è sancito il principio di parità degli stati¹⁵². Come si è visto parlando di Triepel, molti accordi e testi internazionali hanno valorizzato una funzione limitatrice e frenante del diritto rispetto al sorgere o al rafforzarsi di un’egemonia. È proprio in questo senso che il principio di parità degli stati è inteso nel TUE (art. 4 comma 2) e, a ben vedere, questa logica è sottesa anche all’elaborazione del principio del primato sulla base di una uniforme interpretazione e applicazione del diritto comunitario in tutti gli stati membri¹⁵³.

Se, alla luce di quanto detto, la tensione tra fatto e norma, tra esercizio dell’egemonia di fatto (per lo più indiretta)¹⁵⁴ ed eguaglianza giuridica degli stati, appare ineliminabile, parlare univocamente di un profilo “giuridico” dell’egemonia rischia di comportare la rimozione della

Merkur, 2013, pp. 25 ss., ed ivi, p. 31, sull’auspicabile relativizzazione da parte della Germania, per quanto «dolorosa», di una dottrina economica incentrata sul perseguimento della stabilità dei prezzi e sul rafforzamento delle esportazioni tedesche a ogni costo. Cfr. anche l’eloquente passaggio, riportato *supra*, n. 7, in cui l’autore rifiuta l’approccio gramsciano. Criticamente, alla luce delle opzioni conservatrici triepeliane D. HALBERSTAM, *Anti-Hegemony and its Discontents*, cit., p. 3.

¹⁵¹ Tra gli altri v. *The Economist. Special Report Germany. Europe’s Reluctant Hegemon*, del 15-6-2013; C. SCHÖNBERGER, *Hegemon Wider Willen*, cit., pp. 5 ss.; W. STRECK, *L’egemonia tedesca che la Germania non vuole*, in *Il Mulino*, 2015, pp. 601 ss.; A. VON BOGDANDY, *German Legal Hegemony?*, cit., p. 2.

¹⁵² Cfr. ad esempio H.A. WINKLER, *Von der deutschen zur europäischen Frage*, in *VfZ*, 2015, p. 484. Per una sottolineatura del principio di parità v. A. GUAZZAROTTI, *Crisi dell’euro e conflitto sociale. L’illusione della giustizia attraverso il mercato*, Milano, 2016.

¹⁵³ K. LENAERTS, *The Primacy of EU Law and the Principle of the Equality of Member States before the Treaties*, in *verfassungsblog.de* (8-10-2020).

¹⁵⁴ Tra i pochi riconoscimenti giuridici dell’egemonia vi è il criterio di ponderazione del voto nel Consiglio dei governatori del MES, proporzionalmente dipendente dall’entità delle quote versate (art. 4 comma 7 del Trattato istitutivo): cfr. anche A. QUERALT JIMÉNEZ, *Influence Yes, Hegemony No*, in *verfassungsblog.de* (11-10-2020). Non lo è il criterio di calcolo del voto al Parlamento europeo, dove invece in Germania si è posto un problema di sottorappresentazione rispetto alla popolazione: cfr. BVerfG, 2 BvE 2/08, del 30 giugno 2009 (*Lissabon*).

materialità dei conflitti reali¹⁵⁵. Il discorso tende piuttosto a svolgersi, da questo punto di vista, sul terreno delle culture giuridiche e della circolazione relativamente autonoma dei modelli. Si prende dunque atto della forte influenza della scienza e della dottrina tedesche in Europa, con i relativi concetti e la relativa dogmatica – già messa in discussione nel *Methodenstreit* weimariano –, come di alcune scelte istituzionali e sostanziali adottate dalla Legge fondamentale¹⁵⁶. Ma nemmeno alla luce della ricostruzione di Triepel questo basterebbe per parlare di egemonia, mancando una volontà, in capo alla Germania, di diffondere un determinato modello giuridico, anche se i forti investimenti in fondazioni e borse di studio per attrarre studenti stranieri potrebbero suggerire il contrario¹⁵⁷. È invece chiaro come, con riguardo alle politiche economiche e monetarie in Europa, vi sia stata l'intenzione dei negoziatori tedeschi di plasmare il diritto sovranazionale alla luce di quello interno, semmai con l'alleggerimento di alcuni vincoli legati allo stato sociale operanti a livello nazionale¹⁵⁸.

¹⁵⁵ Per una valorizzazione dei profili materiali del diritto nel contesto attuale cfr. M. GOLDONI, *Introduction to the Material Study of Global Constitutional Law*, in *Global Constitutionalism*, 2019, pp. 71 ss.; ID., M.A. WILKINSON, *La costituzione materiale. Fattori ordinanti e rilevanza epistemologica*, ed. orig. *The Material Constitution* (2016), in *Riv. Diritti comparati*, 1/2020. Sull'importanza di una prospettiva sul diritto che muova dai conflitti v. G. AZZARITI, *Diritto e conflitti*, Roma-Bari, 2010; M. DANI, *Il diritto pubblico europeo nella prospettiva dei conflitti*, Padova, 2013.

¹⁵⁶ Il primo punto, sul rilievo della dottrina tedesca, è presente in quasi tutti gli autori/le autrici del simposio. Sul secondo si soffermano alcuni/e di loro: cfr. A. QUERALT JIMÉNEZ, *Influence Yes, Hegemony No*, cit.; M. WYRZYKOWSKI, *Constitutional Borrowings, Not Hegemony*, in *verfassungsblog.de* (12-10-2020); A. SLEDZINSKA-SIMON, *The End of German Legal Culture?*, ivi (14-10-2020). Su tale angolatura del dibattito v. C. SCHÖNBERGER (hrsg.), *Der "German Approach". Die deutsche Staatsrechtslehre im Wissenschaftsvergleich*, Tübingen, 2015.

¹⁵⁷ Su questo aspetto insistono in molti: cfr. A. VON BOGDANDY, *German Legal Hegemony?*, cit., p. 2, ma contestualmente anche sulla difficoltà di studiosi/e di altri paesi a entrare nell'accademia tedesca; D. SARMIENTO, *On the Road to German Hegemony in EU Law?*, in *verfassungsblog.de* (7-10-2020), p. 1; R. MILLER, *The Ugly German*, cit., 4-5; M. WYRZYKOWSKI, *Constitutional Borrowings, Not Hegemony*, cit., p. 3.

¹⁵⁸ Cfr. per tutti K. DYSON, K. FEATHERSTONE, *The Road to Maastricht. Negotiating Economic and Monetary Union*, Oxford New York, 1999, pp. 256 ss.; A. SOMMA, *La dittatura dello spread. Germania, Europa e crisi del debito*, Roma, 2014, pp. 174 ss. e, con particolare riferimento alla crisi finanziaria e del debito, ivi, pp. 284 ss.; ID., *Quando l'Europa tradì se stessa. E come continua a tradirsi nonostante la pandemia*, Roma-Bari, 2021, pp. 103 ss.; E. GREBLO, *L'Europa ordolibérale*, in *Fil. pol.*, 2019, pp. 123 ss. Sulle ricadute negative per il costituzionalismo democratico e sociale v.

Anche nella prospettiva gramsciana un discorso sull’egemonia avrebbe senso solo qualora se ne cogliessero le implicazioni economiche e politiche, oltre che giuridiche: il concetto di egemonia ha bensì una derivazione da quello linguistico di prestigio¹⁵⁹, che in ambito giuridico è stato ritenuto il principale fattore della circolazione dei modelli¹⁶⁰. Ma nella concezione di Gramsci c’è di più: l’egemonia presuppone un collegamento tra l’autorità morale capace di suscitare consenso, la posizione del soggetto sociale nei rapporti di produzione e la capacità di organizzare un’azione politica conflittuale¹⁶¹. Nell’accezione post-giacobina¹⁶², l’egemonia si intreccia bensì con la rivoluzione passiva, ma concretamente non può che dispiegarsi «in lotta con un’altra egemonia concorrente»¹⁶³. In questo senso il lavoro di Mattei sul diritto imperiale ci invita a mettere in relazione una eventuale egemonia “giuridica” tedesca in Europa con una egemonia statunitense (negli ultimi anni ridimensionata) su scala globale e con possibili egemonie alternative¹⁶⁴.

Ancora, l’idea di una egemonia tedesca nel campo del diritto appare in contrasto con la pluralità delle culture giuridiche europee, una pluralità che può essere vista come la traduzione, in ambito comparativo, del principio di parità degli stati, anche se i confini delle aree culturali non coincidono con quelli statuali e sono più permeabili¹⁶⁵. Alcune di

M. DANI, A.J. MENÉNDEZ, *È ancora possibile riconciliare costituzionalismo democratico-sociale e integrazione europea?*, in *DPCEonline.it*, 1/2020, pp. 312 ss.

¹⁵⁹ Cfr. F. LO PIPARO, *Lingua, intellettuali ed egemonia in Gramsci*, Roma-Bari, 1979, pp. 135 ss.

¹⁶⁰ Cfr. *supra*, n. 12; ulteriori implicazioni in una prospettiva comparativa saranno esaminate nel lavoro menzionato *supra*, n. 13.

¹⁶¹ Ivi e *supra*, par. 2. Il collegamento è formulato apertamente da alcuni/e partecipanti al simposio: cfr. S. CASSESE, *The Paths of European Legal Scholarship*, in *verfassungsblog.de* (5-10-2020), p. 2; R. MILLER, *The Ugly German*, cit., p. 5; A. QUE-RALT JIMÉNEZ, *Influence Yes, Hegemony No*, cit., p. 3.

¹⁶² *Supra*, n. 41.

¹⁶³ Cfr. F. FROSINI, *L’egemonia e i “subalterni”*, cit., pp. 157-158.

¹⁶⁴ *Supra*, nn. 9 e 10, anche sulla tendenza a oltrepassare l’orizzonte spaziale statale.

¹⁶⁵ Tra gli autori di riferimento per questo approccio mi limito a ricordare, anche se con posizioni tra loro diversificate, P. LEGRAND, *Le droit comparé*, 5. ed., Paris, 2015; ID., *Uniformità, tradizioni giuridiche e limiti del diritto*, in *Pol. dir.*, 1997, pp. 3 ss.; P. GLENN, *Tradizioni giuridiche del mondo. La sostenibilità della differenza*, ed. orig. *Legal Traditions of the World. Sustainable Diversity in Law* (2010), Bologna, 2011; ID., *The Cosmopolitan State*, Oxford, 2013.

tali culture, anzi, sembrano essere penetrate con maggiore estensione e profondità all'interno dell'Unione europea rispetto a quella tedesca: presso la Corte di giustizia prevalgono modelli processuali francesi e operano soggetti la cui formazione è avvenuta in Francia o in paesi dove si parla il francese; il metodo interpretativo di questa stessa Corte è eclettico e pragmatico, come nell'esperienza nordamericana; la lingua franca, nella gran parte dei negoziati e delle procedure europee, ma anche nelle riviste più diffuse che si occupano di diritto costituzionale europeo, continua a essere l'inglese; alcuni canoni del *common law* sono diffusi trasversalmente nei vari paesi a causa della globalizzazione giuridica, altri sono quotidianamente adoperati nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo¹⁶⁶.

Una lettura più sofisticata della questione sull'egemonia "giuridica" è a mio avviso quella che, prendendo le mosse dalla sentenza sul PSPP, sottolinea come la centralità sempre maggiore assunta dalla giurisprudenza tedesca sugli aiuti finanziari e sulle misure di salvataggio dell'euro vada concepita come una forma di «egemonia vicaria». In altre parole, viste le ridotte possibilità negli assetti istituzionali dell'Unione di correggere la giurisprudenza della Corte di Giustizia, il *Bundesverfassungsgericht* finisce per essere l'unico attore che, per il prestigio e l'autorevolezza che gli sono riconosciuti e per essere il Tribunale costituzionale del paese politicamente ed economicamente di maggior peso, può esercitare veti e riaprire la discussione intorno a determinati temi, su un piano non solo tedesco ma transnazionale. In tale prospettiva, i vari soggetti che interloquiscono con i giudici (cittadini e parlamentari, accademici, banchieri centrali, ministri, etc.) sviluppano argomenti che risuonano nelle sfere pubbliche di altri paesi. Ad apparire egemonica è dunque, su un piano culturale, la capacità del conflitto costituzionale tedesco sul futuro dell'Unione europea di assumere rilievo centrale in un

¹⁶⁶ Cfr. A. VON BOGDANDY, *German Legal Hegemony?*, cit., pp. 2-3; A. VAUCHEZ, *The German Crisis of European Law*, in verfassungsblog.de (6-10-2020), pp. 1-2; A. HUYE ZHANG, *The Faceless Court*, ivi (3-6-2020); S. CASSESE, *The Paths of European Legal Scholarship*, cit., pp. 2 ss.; D. HALBERSTAM, *Anti-Hegemony and Its Discontents*, cit., pp. 2 ss.; D. SARMIENTO, *On the Road to German Hegemony in EU Law?*, cit., pp. 2 ss.; A. QUERALT JIMÉNEZ, *Influence Yes, Hegemony No*, cit., pp. 2-3; R. MILLER, *The Ugly German*, cit., p. 3; A. JAKAB, *The Fading International Influence of German Constitutional Thinking*, ivi (9-10-2020); H. KELLER, S. BATES, *German Legal Thinking and the Convention System*, ivi (8-10-2020).

dibattito transnazionale¹⁶⁷. Nella misura in cui tale conflitto ha una dimensione anche politica e socio-economica, si aprono spazi di contestazione dell’egemonia in un’accezione più gramsciana¹⁶⁸.

Si arriva così a un’ultima osservazione. Il concetto giuridico su cui in Germania è stata costruita questa giurisprudenza è quello di identità costituzionale. Elaborato a partire dalla sentenza sul Trattato di Lisbona, esso è presente in altre esperienze costituzionali, dove ha assunto declinazioni particolari¹⁶⁹. I discorsi su egemonia e pluralismo giuridico-culturale si intersecano qui in maniera significativa e, al contempo, diviene più visibile la dialettica tra la dimensione teleologica e strumentale del diritto con quella simbolica, espressiva e costitutiva di esso. Il ricorso da parte delle corti all’identità costituzionale ha per lo più avuto una funzione difensiva rispetto ad argomenti, sviluppati dalla Corte di Giustizia e da altre istituzioni europee, incentrati sul funzionalismo, sulla piena efficacia delle norme sovranazionali e sulla loro applicazione uniforme.

Il caso Taricco in Italia è emblematico in questo senso, laddove è stato fatto valere il significato strutturale e la valenza costitutiva per la comunità politica del principio di legalità in materia penale che, unitamente al principio del *favor rei*, si riallaccia nella nostra cultura costituzionale all’eredità classica delle *regulae iuris*¹⁷⁰. In ambito tedesco,

¹⁶⁷ A. VAUCHEZ, *The German Crisis of European Law*, cit., p. 2.

¹⁶⁸ Ivi, pp. 3-4, senza riferimenti a Gramsci ma con rinvio a I. DEZALAY, B.G. GARTH, *The Internationalization of Palace Wars. Lawyers, Economists and the Contest to Transform Latin American States*, Chicago, 2002, che pure risente del filone di studi gramsciano nelle relazioni internazionali. Per una esplicita ripresa degli stilemi gramsciani v. invece R. MILLER, *The Ugly German*, cit., pp. 2, 5.

¹⁶⁹ Per un quadro d’insieme v. C. CALLIESS, G. VAN DER SCHYFF (eds.), *Constitutional Identity in a Europe of Multilevel Constitutionalism*, Cambridge, 2019; A. SAIZ ARNAIZ, C. ALCOBERRO LIVINA (eds.), *National Constitutional Identity and European Integration*, Cambridge, 2013; F.X. MILLET, *L’Union européenne et l’identité constitutionnelle des états membres*, Paris, 2013; L. BURGOURGUE-LARSEN (dir.), *L’identité constitutionnelle saisie par les juges en Europe*, Paris, 2011; P. FARAGUNA, *Constitutional Identity in the EU – a Shield or a Sword?*, in *Germ. L. J.*, 2017, pp. 1617 ss.

¹⁷⁰ Cfr. Corte cost., ord. n. 24/2017 e sent. n. 115/2018. Su Taricco e l’identità costituzionale la letteratura è abbondantissima: tra i molti e da prospettive diverse v. B. GUASTAFERRO, *Derubricare i conflitti costituzionali per risolverli: sezionando il caso Taricco*, in *Quad. cost.*, 2018, pp. 441 ss.; M. LUCIANI, *Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2/2016; A. BERNARDI (a cura di), *I controlimiti: primato delle norme europee e principi costituzionali*, Napoli, 2017. Per una valorizzazione delle *regulae iuris* nella prospettiva del diritto costitu-

il ricorso all'identità costituzionale ha investito il principio di legittimazione democratica. Se nella sentenza *Lissabon* ciò poteva implicare una qualche valorizzazione delle istanze sociali attraverso la decisione parlamentare, questo sembra meno plausibile nella giurisprudenza degli ultimi anni¹⁷¹. Il BVerfG ha invero ribadito i contenuti di un'impostazione economica, quella ordoliberal, che pareva essersi incrinata alla luce di soluzioni pragmatiche tese a salvaguardare la moneta unica e la solvibilità dei paesi debitori, dato che i programmi non convenzionali della BCE sono stati approvati dal Consiglio direttivo lasciando la Germania in minoranza. Le dottrine economiche ordoliberali, prevalenti nel paese ma contestate altrove, sono state riaffermate attraverso un'argomentazione che ha fatto leva su una visione retrospettiva del principio democratico e della "responsabilità di bilancio" del *Bundestag*, su un'attenzione rigorosa per il riparto di competenze e su una valorizzazione della lettera dei trattati¹⁷². Viceversa, l'argomento dell'identità costituzionale ha mantenuto una relativa autonomia rispetto a quelli che volta a volta sono stati i suoi contenuti economici.

Ma proprio alla luce del pluralismo giuridico e costituzionale sarebbe un errore, a mio avviso, sostenere che la diffusione dell'argomento dell'identità costituzionale in Europa sarebbe il frutto dell'e-

zionale v. S. NICCOLAI, *Principi come Regulae: il caso Cappato, le liti strumentali e le ragioni costituzionali della regola Nemo audiatur allegans turpitudinem suam (con una postilla sul caso Trentini)*, pt. I, in *Riv. Diritti Comparati*, 3/2020.

¹⁷¹ Dopo BVerfG 2 BvE 2/08, del 30-6-2009 (*Lissabon*), cfr. almeno BVerfG, 2 BvR 987/10, del 7-9-2011 (*Griechenlandhilfe*); 2 BvR 1390/12, del 12-9-2012 (*ESM*); 2 BvR 2728/13, del 14-1-2014 (*OMT I*); 2 BvR/13, del 21-6-2016 (*OMT II*); 2 BvR 859/15, del 18-7-2017 (*PSPP I*); 2 BvR 859/15, del 5 maggio 2020 (*PSPP II*) e da ultimo 2 BvR 574/21 (*EU-Wideraufbaufonds I*), del 15-4-2021. L'ultima pronuncia ha respinto la richiesta di sospendere in via cautelare l'entrata in vigore della legge di approvazione della decisione del Consiglio dell'Unione europea sulle risorse proprie, destinate al finanziamento del *Next Generation EU*, ma si è riservata un più approfondito esame nel giudizio di merito, soprattutto per quanto concerne il controllo *ultra vires*. Poco prima il Tribunale aveva emesso una decisione pre-cautelare, impedendo al Presidente della Repubblica di promulgare la legge (cfr. 2 BvR 547/21, del 26-3-2021). Meno problematico è stato invece il riconoscimento dell'adeguatezza delle azioni del *Bundestag* e del Governo nel far fronte alle richieste della dura sentenza sul PSPP: cfr. 2 BvR 1651/15, 2 BvR 2006/15, del 19-4-2021.

¹⁷² Sul duplice significato del principio democratico come elemento dell'identità costituzionale e sulla dialettica tra egemonia e asimmetria, con particolare riguardo ai paesi mediterranei cfr., se si vuole, ad A. DI MARTINO, *Bundesverfassungsgericht e atti europei ultra vires*, cit., pp. 35 ss., 47 ss.

gemonia “giuridica” tedesca. Si tratta, piuttosto, di un lessico comune che assume specificità proprie nei singoli contesti. Questo vale anche per i paesi dell’Europa centro-orientale – in particolare Polonia e Ungheria –, rispetto ai quali si è parlato negli ultimi anni di “abuso” dell’identità costituzionale¹⁷³. In altre parole, il ricorso a questa clausola, con le relative manipolazioni, costituisce sì un problema di argomentazione giuridica, ma esso richiede di essere contestualizzato alla luce di ragioni più ampie, alle quali non sono a ben vedere estranee dinamiche egemoniche nel senso gramsciano. In particolare, l’egemonia non va riferita a questo o a quel concetto giuridico, quanto piuttosto alle forze sociali e politiche, nazionali e transnazionali, che in contesti politici ancora fragili o fortemente frammentati sono state fautrici, più o meno consapevoli, degli orientamenti neoliberali che hanno accompagnato la transizione verso la democrazia e l’adesione all’Unione europea. Tali forze, invero non incontrastate, hanno introdotto modelli che hanno ristrutturato profondamente l’economia. Complice un pensiero dissidente che non ha saputo comprendere l’importanza dei partiti e delle istituzioni, esse hanno innescato pesanti contraccolpi nella società, nella politica e nella cultura. In paesi che avevano da poco (ri)conquistato la sovranità nazionale, quelle forze e quei modelli hanno indirettamen-

¹⁷³ G. HALMAI, *Abuse of Constitutional Identity. The Hungarian Constitutional Court on Interpretation of Article E (2) of the Fundamental Law*, in *Rev. Centr. East Europ. L.*, 2018, pp. 23 ss.; G. MARTINICO, *Contro l’uso populista dell’identità nazionale. Per una lettura contestualizzata dell’art. 4.2. TUE*, in *DPCEonline.it*, 2020/3, pp. 3961 ss.; M. WYRZYKOWSKI, *Constitutional Borrowings, Not Hegemony*, cit., p. 4. Per un rovesciamento del linguaggio sull’“abuso”, tramite un parallelo con il diritto della concorrenza e un riferimento all’asserita posizione dominante della Germania v. O. POLLICINO, *Abuse of a Judicial Dominant Position?*, in *verfassungsblog.de* (9-10-2020). L’accostamento tra gruppi di imprese ed egemonia si trova già nella tassonomia di H. TRIEPEL, *L’egemonia*, cit., pp. 114 ss. Sulle trasformazioni in questi paesi v. tra i molti A. DI GREGORIO (con la collaborazione di A. ANGELI e J. SAWICKI), *Il costituzionalismo “malato” di Ungheria e Polonia*, in EAD. (a cura di), *I sistemi costituzionali dei paesi dell’Europa centro-orientale baltica e balcanica*, Milano, 2019, pp. 365 ss.; G. DELLEDONNE, *Ungheria e Polonia: punte avanzate del dibattito sulle democrazie illiberali all’interno dell’Unione europea*, in *DPCEonline.it*, 2020/3, pp. 3999 ss., e i contributi di G. Halmai e W. Sadurski in M.A. GRABER, S. LEVINSON, M. TUSHNET (eds.), *Constitutional Democracy in Crisis?*, cit., pp. 243 ss., 257 ss. Sul carattere ossimorico dell’espressione democrazia illiberale e sull’errore nel considerarla una forma di stato v. per tutti R. TARCHI, *Le “democrazie illiberali” nella prospettiva comparata: verso una nuova forma di stato? Alcune riflessioni di sintesi*, in *DPCEonline.it*, 2020/3, p. 4187.

te contribuito allo sviluppo delle democrazie illiberali, caratterizzate – rovesciando la formula più nota e utilizzando un’espressione di Hermann Heller – da una compresenza di liberismo e autoritarismo¹⁷⁴.

* * *

ABSTRACT

ITA

Il contributo prende le mosse da un dibattito recente sul tema di una presunta egemonia “giuridica” tedesca in Europa e analizza le premesse culturali e intellettuali del concetto di egemonia, con particolare riferimento al pensiero di Antonio Gramsci e a quello di Heinrich Triepel. Dopo un’introduzione in cui si evidenzia l’interesse per questo tema anche nell’ambito degli studi comparativi (par. 1), viene esaminata la concezione gramsciana di egemonia, in relazione all’idea di stato “allargato” e alla visione del diritto proprie dell’autore sardo (par. 2). Si approfondisce poi la tensione, interna ai Quaderni del carcere, tra cosmopolitismo e nazionale-popolare (par. 2.1). In seguito si indaga il metodo giuridico triepeliano, antipositivistico ma ben radicato nella tradizione statualistica tedesca (par. 3). Segue un esame del suo concetto di egemonia, con particolare riguardo alle relazioni interstatali (par. 3.1). Le conclusioni (par. 4) sottolineano i punti di contatto ma anche le differenze tra i due autori,

¹⁷⁴ Per questa lettura v., da angolature diverse, I. KRASDEV, S. HOLMES, *The Light that Failed. Why the West is Losing the Fight for Democracy*, New York and London, 2019; M.A. WILKINSON, *Second Time as a Farce? Authoritarian Liberalism in Historical Perspective*, in J. RAYNER ET. AL. (eds.), *Back to the '30s? Recurring Crisis of Capitalism, Liberalism, and Democracy*, ebook, 2020, cap. 7 (conclusion); B. IANCU, *Status Quo Hegemony?*, cit.; J. KOMÁREK, *Waiting for the Existential Revolution in Europe*, in ICON, 2014, pp. 190 ss.; ID., *Political Economy in the European Constitutional Imaginary – Moving Beyond Fiesole. Contribution to the Online Symposium on Poul F. Kjaer (ed.), The Law of Political Economy: Transformations of the Functions of Law*, in verfassungsblog.de (4-9-2020). Il riferimento a H. HELLER, *Autoritärer Liberalismus?* (1933), in ID., *Gesammelte Schriften*, Bd. II, Tübingen, 1971, pp. 643 ss., è esplicito nel contributo di Wilkinson e si trova anche nel titolo di un volume dello stesso autore di prossima pubblicazione. Parzialmente diversa l’impostazione di A. SLEDZINSKA-SIMON, *The End of German Legal Culture?*, cit., pp. 2 ss. Più critico verso un uso generico del concetto neoliberal(al)ismo è tra gli altri C. PINELLI, *What Comes after Neoliberalism?*, in verfassungsblog.de (3-9-202), che richiama giustamente l’attenzione sui dislivelli di potere nell’ambito del settore privato (non mi sembra però che questi ultimi siano *a priori* esclusi dalla sfera semantica del concetto in questione).

sul piano metodologico ma anche politico. Sviluppano poi alcune considerazioni relative al modo in cui il loro pensiero è stato più o meno presente nel dibattito sull’egemonia “giuridica” tedesca, mostrando come l’influenza di Triepel sia stata prevalente, ma anche come difficilmente si possa articolare un discorso sull’egemonia isolando il piano giuridico da quello politico e socio-economico.

EN

The essay takes inspiration from a recent debate on an alleged German “legal” hegemony in Europe and analyses the cultural and intellectual premises of the concept of hegemony, with special attention to the thought of Antonio Gramsci and Heinrich Triepel. In the introduction (par. 1), the relevance of the issue for comparative studies is shown. The following part examines the Gramscian concept of hegemony, with reference to his idea of an “enlarged” state and to his perspective on the law (par. 2). The tension between cosmopolitanism and the national-popular in the Prison Notebooks is then explored (par. 2.1). As for Triepel, his legal method is studied, which appears antipositivist but deep rooted in the German state tradition (par. 3). Also, his concept of hegemony is investigated, with a particular focus on inter-state relations (par. 3.1). In the conclusion (par. 4), commonalities and differences between the two authors are outlined, both from a methodological and from a political point of view. Furthermore, some considerations are developed concerning how their thought has been more or less present in the current debate on the German “legal” hegemony. It is explained that Triepel’s influence has been prevalent, but also that a discourse on hegemony can hardly be articulated separating the legal sphere from the political and socio-economic ones.



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)